



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

**NORME TECNICHE
D'ATTUAZIONE**

Allegato alla Delibera G.R. n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I DISPOSIZIONI GENERALI.....7

Titolo I Principi generali..... 7

Art.1	Finalità e principi	7
Art.2	Contenuti del PPR	8
Art.3	Tipologia ed efficacia delle previsioni del PPR	10
Art.4	Elaborati del PPR.....	11
Art.5	Attuazione del PPR.....	14

Titolo II Disciplina generale..... 16

Art.6	Ambiti di paesaggio. Componenti di paesaggio. Sistemi identitari ad alta intensità di tutela. Contesti identitari.	16
Art.7	Ambiti di paesaggio. Contenuti	16
Art.8	Componenti di paesaggio. Contenuti.....	17
Art.9	I sistemi identitari. Contenuti.....	18
Art.10	Contesti identitari. Contenuti.....	18
Art.11	Beni paesaggistici	19
Art.12	Disciplina generale.....	21
Art.13	Ambito di applicazione del PPR.....	23

Parte II BENI PAESAGGISTICI.....24

Sez. I. Beni paesaggistici: Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 24

Art.14	Beni paesaggistici: Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.....	24
--------	--	----

Sez. II. Aree tutelate per legge. Beni paesaggistici tutelati dal PPR. Prescrizioni generali..... 25

Art.15	Aree tutelate per legge. Beni paesaggistici tutelati dal PPR. Prescrizioni generali.....	25
Art.16	Aree tutelate per legge: territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia	27
Art.17	Aree tutelate per legge: i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.	27
Art.18	Aree tutelate per legge: Fiumi, torrenti e corsi d'acqua	28
Art.19	Aree tutelate per legge: le montagne per la parte eccedente i 1.200 mt sul livello del mare.	29
Art.20	Aree tutelate per legge: parchi e riserve nazionali o regionali, nonché territori di protezione esterna dei parchi	29



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art.21	Aree tutelate per legge: Territori coperti da foreste e da boschi o sottoposti a vincoli di rimboscimento.....	30
Art.22	Aree tutelate per legge: le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici.	31
Art.23	Aree tutelate per legge: le zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976, n. 448.	31
Art.24	Aree tutelate per legge: i vulcani.....	31
Art.25	Aree tutelate per legge: le zone di interesse archeologico.....	32
Art.26	Bene paesaggistico tutelato dal PPR: fascia costiera	34
Art.27	Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole	35
Art.28	Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Campi dunari e compendi sabbiosi.....	35
Art.29	Bene paesaggistico tutelato dal PPR: corsi d'acqua d'interesse paesaggistico	36
Art.30	Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Aree a quota superiore ai 900 metri sopra il livello del mare	37
Art.31	Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. n. 31/1989	37
Art.32	Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Zone umide	38
Art.33	Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Aree di notevole interesse faunistico e di notevole interesse botanico e fitogeografico	39
Art.34	Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Grotte e caverne	39
Art.35	Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Alberi monumentali	39
Art.36	Bene paesaggistico tutelato dal PPR: aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico- culturale.....	40
Art.37	Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico.....	40

Parte III ASSETTO PAESAGGISTICO41

Art.38	Articolazione dell'assetto paesaggistico.	41
--------	--	----

Titolo I Assetto Ambientale 41

Art.39	Assetto ambientale. Generalità.....	41
--------	-------------------------------------	----

Sez. I. Beni paesaggistici tutelati dal PPR di valenza ambientale: direttive e indirizzi 42

Art.40	Fascia costiera. Direttive e indirizzi.....	42
--------	---	----

Sez. II. Componenti di paesaggio con valenza ambientale 45

Art.41	Componenti di paesaggio con valenza ambientale	45
--------	--	----

Art.42	Aree naturali e subnaturali	46
--------	-----------------------------------	----

Art.43	Aree seminaturali	48
--------	-------------------------	----

Art.44	Aree ad utilizzazione agro-forestale.....	50
--------	---	----



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sez. III. Misure di comparazione con altri atti di programmazione, pianificazione e norme di difesa del suolo.....	51
Art.45 Aree a forte acclività	51
Art.46 Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate	52
Art.47 Aree di recupero ambientale.....	53
Art.48 Aree di pericolosità idrogeologica	54
Art.49 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	54
Art.50 Programmi e interventi di recupero e valorizzazione dell'assetto ambientale	55
Titolo II Assetto storico-culturale	56
Art.51 Assetto storico-culturale. Generalità e misure di tutela e valorizzazione	56
Sez. I. Sistemi identitari.....	57
Art.52 Sistemi identitari: Aree caratterizzate da insediamenti storici	57
Art.53 Sistemi identitari: Aree d'insediamento produttivo di interesse storico-culturale.....	61
Sez. II. Beni paesaggistici tutelati dal PPR di valenza storico culturale: direttive e indirizzi ..	62
Art.54 Beni paesaggistici tutelati dal PPR: Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico. Direttive e indirizzi	62
Sez. III. Contesti identitari	63
Art.55 Contesti identitari: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria.....	63
Art.56 Contesti identitari: Aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica	63
Sez. IV. Complessi territoriali.....	64
Art.57 Complessi territoriali con valenza storico culturale.....	64
Art.58 Programmi e interventi di recupero e valorizzazione dell'assetto storico culturale	66
Titolo III Assetto insediativo.....	67
Art.59 Assetto insediativo. Generalità	67
Sez. I Componenti di paesaggio con valenza insediativa	70
Art.60 Edificato urbano	70
Art.61 Edificato sparso in agro	73
Art.62 Aree caratterizzate dall'edificato urbano diffuso	76
Art.63 Insediamenti turistici	77
Art.64 Insediamenti produttivi	78
Art.65 Aree speciali.....	80



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art.66	Grandi Aree Industriali	80
Art.67	Aree delle infrastrutture.....	81
Art.68	Viabilità panoramica-turistica e di interesse paesaggistico	82

Parte IV DISCIPLINA TRANSITORIA83

Art.69	Disciplina transitoria generale.....	83
Art.70	Aree naturali, sub naturali e seminaturali. Disciplina transitoria	87
Art.71	Aree gravate da usi civici. Disciplina transitoria.....	87
Art.72	Bene paesaggistico tutelato dal PPR fascia costiera. Disciplina transitoria.....	87
Art.73	Beni paesaggistici tutelati dal PPR: aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale. Disciplina transitoria	88
Art.74	Beni paesaggistici tutelati dal PPR: insediamenti storici di notevole valore paesaggistico. Sistemi identitari: Aree caratterizzate da insediamenti storici. Disciplina transitoria	89
Art.75	Sistemi identitari: aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale. Disciplina transitoria	90
Art.76	Contesti identitari: Disciplina transitoria.....	91
Art.77	Componenti di paesaggio con valenza ambientale. Edificato sparso in agro. Disciplina transitoria	92
Art.78	Aree caratterizzate dall'edificato urbano diffuso. Disciplina transitoria.....	93
Art.79	Aree speciali. Disciplina transitoria	93

Parte V NORME FINALI93

Art.80	Adeguamento degli atti di programmazione e pianificazione settoriale.....	93
Art.81	Adeguamento della disciplina urbanistica provinciale	94
Art.82	Adeguamento della disciplina urbanistica comunale	94
Art.83	Cartelli pubblicitari.....	96
Art.84	Impianti energetici.....	97
Art.85	Aree a gestione paesaggistica semplificata.....	97
Art.86	Correzioni di tematismi ed elementi descrittivi e cartografici del PPR.....	97
Art.87	Entrata in vigore del PPR.....	98



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Parte I DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I Principi generali

Art.1 Finalità e principi

1. Il Piano Paesaggistico Regionale - di seguito denominato PPR - in coerenza con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni, - di seguito denominato Codice -, della Convenzione Europea del Paesaggio e della normativa nazionale e regionale vigente, riconosce le tipologie, le forme e i molteplici caratteri del paesaggio sardo costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni locali.
2. Il PPR assicura che il territorio regionale sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi aspetti che lo costituiscono e rappresenta il quadro di riferimento e di coordinamento, per gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e locale.
3. Il PPR persegue le seguenti finalità:
 - a) preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità paesaggistica, ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo;
 - b) proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità;
 - c) assicurare la tutela e la salvaguardia del paesaggio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità;
 - d) contribuire all'efficiente utilizzo delle risorse naturali e alla protezione del clima, nell'ottica della sostenibilità ambientale in linea con le priorità stabilite dalla Commissione Europea nella strategia *“Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”*
4. I principi contenuti nel PPR, assunti a base delle azioni da attuare per il perseguimento dei fini di tutela paesaggistica, sono i seguenti:
 - a) il controllo dell'espansione delle città;
 - b) la gestione dell'ecosistema urbano secondo il principio di precauzione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) la conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale;
 - d) l'alleggerimento della eccessiva pressione insediativa, in particolare negli ambiti costieri;
 - e) la tutela del paesaggio rurale perseguendo il primario obiettivo di salvaguardarlo, di preservarne l'identità e le peculiarità, contrastando il fenomeno del frazionamento delle aree agricole finalizzato all'edificazione, in particolare nella fascia costiera e nelle aree periurbane;
 - f) le politiche settoriali per un utilizzo efficiente delle risorse al fine di conservare la diversità biologica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;
 - g) le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili;
 - h) la protezione del suolo con la riduzione di erosioni;
 - i) la conservazione e recupero delle grandi zone umide;
 - j) la gestione e recupero degli ecosistemi marini;
 - k) la conservazione e gestione di paesaggi di interesse culturale, storico, estetico ed ecologico;
 - l) una più adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidano sul paesaggio;
 - m) il recupero di paesaggi compromessi e degradati da attività umane.
5. I principi contenuti nel PPR si ispirano all'uso consapevole del territorio, alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità per uno sviluppo fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente. Il PPR disciplina la salvaguardia e la valorizzazione del territorio secondo i principi dettati dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della "Gestione integrata delle zone costiere" (GIZC) in Europa (2002/413/CE) e del Mediterranean Action Plan" (MAP), elaborato nell'ambito della Convenzione di Barcellona.

Art.2 Contenuti del PPR

1. Il PPR contiene:
- a) la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, del Codice, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-*bis* del medesimo Codice;
- c) la ricognizione delle aree di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) l'individuazione di ulteriori immobili od aree a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, del Codice;
- e) la ricognizione dei beni paesaggistici individuati e tipizzati, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 come modificato dal Decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006, dal Piano Paesaggistico Regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006;
- f) la individuazione e rappresentazione in scala idonea di ulteriori contesti ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e) del Codice, non aventi natura di beni paesaggistici, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- g) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché le misure di comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo vigenti;
- h) l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- i) l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- j) l'individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3, del Codice;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- k) prescrizioni, misure di salvaguardia e di utilizzazione, direttive, indirizzi, linee guida per la progettazione paesaggistica e misure di comparazione rivolte in particolare:
- 1) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
 - 2) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
 - 3) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
 - 4) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
- l) norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento della pianificazione locale e settoriale alle presenti norme tecniche d'attuazione del PPR, di seguito denominate NTA;
- m) il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica.

Art.3 Tipologia ed efficacia delle previsioni del PPR

1. Il PPR contiene le seguenti tipologie di previsioni: prescrizioni, misure di salvaguardia e di utilizzazione, direttive, indirizzi, linee guida per la progettazione paesaggistica e misure di comparazione che attuano i principi e le finalità di cui all'articolo 1 delle NTA e sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione il territorio regionale.
2. Per i soli beni paesaggistici, meglio specificati nell'articolo 11 delle NTA, le prescrizioni sono immediatamente vincolanti per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di tali immobili ed aree di interesse paesaggistico.
3. Le prescrizioni regolano gli usi ammissibili per i beni paesaggistici e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione.
4. I limiti alla proprietà eventualmente derivanti dalle prescrizioni del PPR non sono oggetto di indennizzo ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione regolano gli usi ammissibili per i sistemi identitari e per i contesti identitari, diversi dai beni paesaggistici, individuati dal PPR ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del Codice.
6. Le direttive regolano la elaborazione dei piani locali e settoriali indicando gli obiettivi paesaggistici e le modalità per il loro raggiungimento.
7. Gli indirizzi regolano la elaborazione dei piani locali e settoriali indicando gli obiettivi paesaggistici. Gli enti competenti all'esercizio della funzione di pianificazione perseguono tali obiettivi ed individuano motivatamente le modalità per il loro raggiungimento.
8. Le linee guida per la progettazione paesaggistica sono relative agli ambiti di paesaggio e contengono indicazioni per il raggiungimento degli obiettivi paesaggistici, perseguibili con progetti e azioni a livello di ambito e per la corretta gestione del paesaggio.
9. Le misure di comparazione regolano il coordinamento tra le previsioni del PPR e quelle di altri atti di programmazione, pianificazione e norme di difesa del suolo, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera f), del Codice.
10. In caso di applicazione di più disposizioni normative prevalgono quelle più restrittive, fatte salve le prescrizioni dei beni paesaggistici e le misure di salvaguardia ed utilizzazione dei contesti identitari, e in caso di incoerenza tra normativa e rappresentazioni dei dati e contenuti del PPR, sono prevalenti le disposizioni normative.

Art.4 Elaborati del PPR

1. Gli elaborati del PPR sono:
 - a) Relazione generale dell'aggiornamento e revisione;
 - b) Complessi territoriali con valenza storico culturale;
 - c) Glossario e Dizionario;
 - d) Atlante degli Ambiti di paesaggio;
 - e) Schede degli ambiti di paesaggio;
 - f) Atlante degli Ambiti locali di progettazione paesaggistica;
 - g) Atlante dei paesaggi rurali;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- h) Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari;
- i) Atlante degli insediamenti storici;
- j) Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico;
- k) Atlante delle zone di interesse archeologico;
- l) Atlante dei vulcani;
- m) Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari e Repertorio delle zone di interesse archeologico, che sostituiscono il Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari pubblicato sul supplemento straordinario n.1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008;
- n) Repertorio dei territori contermini ai laghi;
- o) Repertorio degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico;
- p) Repertorio degli alberi monumentali;
- q) Repertorio delle grotte e caverne;
- r) Repertorio dei monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89;
- s) Repertorio dei parchi e riserve nazionali o regionali;
- t) Inventario generale delle terre gravate da usi civici;
- u) le tavole costituite da:
 - TAV.1.1. Ambiti di Paesaggio Costieri, scala 1:200.000;
 - TAV.1.2. Beni Paesaggistici. Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico. Sistemi identitari. Contesti identitari, scala 1: 200.000;
 - TAV.1.3. Assetto ambientale, scala 1:200.000;
 - TAV.1.4. Complessi territoriali con valenza storico-culturale, scala 1:200.000;
 - TAV.1.5. Assetto insediativo, scala 1:200.000;
 - TAV.2.1. Tavola d'insieme (n. 153 sezioni relative agli ambiti costieri), scala 1:25.000;
 - TAV.2.2. Beni paesaggistici (n.207 sezioni), scala 1:25.000;
 - TAV.2.3. Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico. Sistemi identitari. Contesti identitari (n.207 sezioni), scala 1:25.000



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- v) Norme Tecniche di Attuazione.
2. Fa parte integrante dell'aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale il Rapporto Ambientale, corredato della sintesi non tecnica e contenente la sezione apposita inerente allo studio di Valutazione di Incidenza.
 3. Gli elaborati sopra elencati sostituiscono gli elaborati approvati definitivamente con la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006. Restano operanti, esclusivamente per le parti eventualmente non in contrasto con le nuove indicazioni e previsioni contenute nel presente PPR, la sezione I e la sezione II-parte prima - della relazione generale, quale documento che motiva e sintetizza le scelte operate dal PPR approvato con la deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006.
 4. I dati territoriali del PPR sono organizzati in un data base geografico di tipo relazionale RDBMS (Relational database management system), secondo strati informativi e relative schede di metadato conformi alla Direttiva INSPIRE 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati, attuata con regolamento (CE) n.1205/2008 della Commissione del 3 dicembre 2008. Il sistema di riferimento geografico è il Gauss Boaga – Datum Roma 1940 – con scala di rappresentazione 1:25.000.
 5. L'Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari è costituito dalle schede monografiche dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari che sono identificati, per l'intero territorio regionale, con medesimo codice anche nelle tavole del PPR. Le schede monografiche contengono, in particolare, la delimitazione e rappresentazione, in scala idonea alla loro identificazione, della relativa area nonché le relative specifiche prescrizioni d'uso.
 6. L'Atlante degli insediamenti storici contiene per l'intero territorio regionale gli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico e le aree caratterizzate da insediamenti storici, alla scala di rappresentazione 1:10.000.
 7. L'Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico è costituito dalle schede monografiche degli immobili ed aree per le quali è stata conclusa l'attività di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice. Tali immobili e aree sono identificati con il medesimo codice delle tavole del PPR.
 8. L'Atlante delle zone di interesse archeologico è costituito dalle schede monografiche delle singole aree tutelate per legge, che sono identificate con medesimo codice anche nelle tavole del PPR. Le schede monografiche contengono, in particolare, la delimitazione e rappresentazione, in scala idonea alla loro identificazione, della relativa area nonché le relative prescrizioni d'uso.
 9. Nel Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari, nel Repertorio delle zone di interesse archeologico e nel Repertorio degli alberi monumentali



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nonché nel Repertorio delle grotte e caverne, i beni paesaggistici sono identificati con il medesimo codice delle tavole del PPR e per ciascuno di essi è riportata la relativa descrizione sintetica e le relative coordinate espresse con sistema di riferimento geografico Gauss Boaga – Datum Roma 1940.

10. Nel Repertorio dei territori contermini ai laghi ogni territorio vincolato è identificato con il medesimo codice delle tavole del PPR e per ciascuno di essi è riportata la relativa denominazione e la quota di massimo invasivo.
11. Il Repertorio degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico è costituito dall'elenco dei provvedimenti amministrativi di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
12. Nel Repertorio dei parchi e riserve nazionali o regionali ogni bene è identificato con il medesimo codice delle tavole del PPR e per ciascuno di essi è riportata la relativa denominazione e il riferimento all'atto istitutivo.
13. Al fine di assicurare la massima divulgazione e fruizione, gli elaborati del PPR, oltre che su supporto cartaceo, sono disponibili ai soli fini conoscitivi sul sito internet della Regione Sardegna nonché su altri supporti digitali.

Art.5 Attuazione del PPR

1. Le previsioni del PPR si attuano, oltre che direttamente, anche attraverso:
 - a) la pianificazione urbanistica comunale, provinciale e settoriale;
 - b) i Piani delle aree naturali protette;
 - c) gli atti di accordo tra Regione e Comuni interessati, quale strumento e procedimento di condivisione della pianificazione attuativa dei PUC adeguati al PPR, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge 241/90;
 - d) l'elaborazione congiunta ai sensi dell'articolo 135 del Codice, limitatamente ai beni paesaggistici e ai contesti identitari, tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, di seguito denominato Ministero, e la Regione, sentito il Comune, unitamente al necessario aggiornamento e revisione del PPR, con il procedimento di cui all'articolo 11 della Legge Regionale 23 ottobre 2009, n.4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo) e successive modifiche e integrazioni;
 - e) i programmi, piani e progetti di cui agli articoli 50 e 58 delle NTA.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Gli atti di accordo di cui alla lettera c) del comma precedente sono orientati alla definizione di azioni strategiche preordinate a disciplinare le trasformazioni ed il recupero paesaggistico ed urbanistico del territorio in attuazione delle previsioni del PPR. Tali atti orientano gli interventi ammissibili verso obiettivi di qualità paesaggistica basati sul riconoscimento delle valenze storico culturali, ambientali e percettive dei luoghi. Gli atti di accordo di cui al comma 1 sono soggetti al rispetto delle direttive e indirizzi della parte I Parte III delle NTA.
3. Nei sistemi identitari aree caratterizzate da insediamenti storici, la pianificazione attuativa e particolareggiata locale è sottoposta agli atti di accordo di cui al comma 1, lettera c).
4. I Comuni e le Province possono attuare le previsioni del PPR in modo coordinato per il raggiungimento di obiettivi paesaggistici sovralocali anche con riferimento agli ambiti di paesaggio di cui all'articolo 6 delle NTA. Tali previsioni di attuazione coordinata costituiscono riferimento per i singoli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. La Regione provvede alla definizione delle modalità di svolgimento della elaborazione congiunta dei beni paesaggistici e dei contesti identitari.
6. Mediante elaborazione congiunta il Ministero e la Regione, sentito il Comune, verificano l'esatta individuazione del bene o del contesto identitario, delimitano e rappresentano in scala idonea alla identificazione la relativa area da esso caratterizzata e determinano le specifiche prescrizioni d'uso o le specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione.
7. Fino all'adeguamento dei PUC al PPR e per i soli casi previsti dalle presenti NTA, il PPR è attuato anche mediante gli atti di concerto tra Regione, Province e Comuni interessati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 241/1990. E' fatta salva l'attuazione di quanto previsto nelle intese concluse ai sensi dell'articolo 11 delle NTA del PPR approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006.
8. Nel caso in cui si sia attivato il procedimento di cui al comma 7, ad iniziativa della Regione o del Comune interessato, quanto previsto dall'atto di concerto è recepito negli strumenti urbanistici locali.
9. I piani attuativi già adeguati al PPR che abbiano conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della L.R. n. 28/1998 e successive modifiche e integrazioni, non sono soggetti a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c) delle NTA.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Titolo II Disciplina generale

Art.6 Ambiti di paesaggio. Componenti di paesaggio. Sistemi identitari ad alta intensità di tutela. Contesti identitari.

1. Per ambiti di paesaggio si intendono le aree definite secondo specifici insiemi di relazioni che generano una identità territoriale riconoscibile in cui convergono fattori strutturali storico-culturali, naturali e antropici identificati in base ai caratteri peculiari, alla rilevanza e all'integrità dei valori paesaggistici. Gli ambiti di paesaggio possono contenere la individuazione di ambiti locali di progettazione paesaggistica.
2. Per componenti di paesaggio si intendono gli insiemi di elementi del territorio che per le loro caratteristiche naturali, storiche e insediative costituiscono la trama ed il tessuto connettivo dei diversi ambiti di paesaggio. Tali insiemi di elementi del territorio hanno funzione di conoscenza e orientamento della pianificazione comunale, provinciale e settoriale.
3. Per sistemi identitari ad alta intensità di tutela - nel PPR denominati sistemi identitari - si intendono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del Codice e dell'articolo 13, comma 1, lettera f bis), della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche e integrazioni, gli areali territoriali caratterizzati da un insieme riconosciuto di elementi in relazione fra loro, rappresentati tramite una specifica perimetrazione di riferimento, non aventi natura di beni paesaggistici. I sistemi sono finalizzati al riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda, del suo paesaggio e della sua identità.
4. Per contesti identitari si intendono le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria non aventi natura di beni paesaggistici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del Codice e dell'articolo 13, comma 1, lettera f bis), della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche e integrazioni, che, unitamente ai valori immateriali, consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda, del suo paesaggio e della sua identità.

Art.7 Ambiti di paesaggio. Contenuti

1. Per ciascun ambito di paesaggio sono previsti:
 - a) l'analisi delle specifiche caratteristiche storico-culturali, ambientali, insediative ed estetico-percettive e delle loro interrelazioni;
 - b) la definizione degli elementi e dei valori paesaggistici da tutelare, valorizzare e recuperare;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio;
 - d) l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
 - e) la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica e delle linee guida per la progettazione paesaggistica;
 - f) la determinazione degli interventi di tutela e valorizzazione paesaggistica, da realizzarsi coerentemente con le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle aree interessate;
 - g) le indicazioni delle modalità di realizzazione degli interventi di tutela e valorizzazione, di trasformazione sostenibile e di riqualificazione e recupero da attuare all'interno dell'ambito;
 - h) l'eventuale individuazione di ambiti locali di progettazione paesaggistica caratterizzati da specifiche parti strutturanti.
2. Le azioni di trasformazione del territorio all'interno di ciascun ambito di paesaggio assicurano il minor consumo di suolo e tendono al perseguimento di un grado elevato di qualità paesaggistica e in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;
 - b) previsione di linee di sviluppo compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia del paesaggio rurale e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;
 - c) riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

Art.8 Componenti di paesaggio. Contenuti.

1. Il PPR analizza le caratteristiche naturali, storiche e insediative e le reciproche interrelazioni rilevandole e disciplinandole in relazione alla componente di paesaggio in cui ricadono.
2. Il PPR disciplina per ciascuna componente di paesaggio le misure necessarie per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Il PPR analizza eventuali elementi specifici o aree all'interno delle componenti al fine di individuare i fattori di rischio e gli aspetti di vulnerabilità del paesaggio. Il PPR prevede per tali aree o elementi misure di comparazione con altri atti di programmazione, pianificazione e difesa del suolo.

Art.9 I sistemi identitari. Contenuti

1. Il sistema identitario è una parte del territorio regionale connotata da specifiche relazioni di valenza culturale e identitaria esistenti tra gli elementi e le componenti di paesaggio. Il sistema identitario è riconosciuto per la prevalente valenza identitaria - culturale del senso di appartenenza delle comunità locali. Nei sistemi identitari, in fase di adeguamento dei piani locali al PPR, si applicano le direttive e gli indirizzi delle componenti in essi contenute nonché le ulteriori e specifiche direttive e indirizzi per essi previste. I piani locali adeguati al PPR prevedono idonee misure di salvaguardia e di utilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del Codice e dell'articolo 13, comma 1, lettera f bis), della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche e integrazioni.

Art.10 Contesti identitari. Contenuti

1. Le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria, contesti identitari, sono qualificate dalla presenza di:
 - a) elementi individui storico-artistici dal preistorico al contemporaneo, comprendenti rappresentazioni iconiche o aniconiche di carattere religioso, politico, militare;
 - b) archeologie industriali e aree estrattive;
 - c) architetture e aree produttive storiche;
 - d) architetture specialistiche civili storiche.
2. Le specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del Codice e dell'articolo 13, comma 1, lettera f bis), della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche e integrazioni, sono esplicitate nelle schede monografiche contenute nell'Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art.11 Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:

I. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell'articolo 136 del Codice e gli immobili e le aree il cui vincolo conserva efficacia ai sensi dell'articolo 157 del Codice. Questi beni sono di seguito denominati "beni paesaggistici: immobili e aree di notevole interesse pubblico" e nelle tavole indicati come "beni paesaggistici vincolati con provvedimento amministrativo".

II. le aree di cui all'articolo 142 del Codice. Tali aree, di seguito denominate "aree tutelate per legge", sono:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Il PPR non rileva la presenza di ghiacciai e di circhi glaciali nonché di aree assegnate alle Università agrarie nel territorio regionale sardo.
 3. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
 - a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B;
 - b) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
 - c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865.
 4. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la Regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4, del Codice.
 5. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157 del Codice.
- III. Sono altresì beni paesaggistici gli immobili e le aree individuati e tipizzati dal PPR ai sensi e per gli effetti degli articoli 134, comma 1 lettera c) e 143, comma 1 lettera i) del Codice come sostituito dall'art. 13 del Decreto Legislativo n.157 del 24 marzo 2006. Tali immobili e aree, di seguito ricompresi tra i "beni paesaggistici tutelati dal PPR" si distinguono in beni paesaggistici a valenza ambientale e beni paesaggistici a valenza storico culturale
6. I beni paesaggistici tutelati dal PPR a valenza ambientale sono:
 - a) Fascia costiera;
 - b) Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole;
 - c) Campi dunari e compendi sabbiosi;
 - d) Corsi d'acqua di interesse paesaggistico;
 - e) Zone umide;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- f) Aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
 - g) Monumenti naturali istituiti dalla Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
 - h) Le aree di notevole interesse faunistico e le aree di notevole interesse botanico e fitogeografico.
 - i) Grotte e caverne;
 - j) Alberi monumentali.
7. I beni paesaggistici tutelati dal PPR a valenza storico-culturale sono:
- a) Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale quali:
 - 1) Luoghi di culto dal preistorico all'alto medioevo;
 - 2) Aree funerarie dal preistorico all'alto medioevo;
 - 3) Insediamenti archeologici dal prenuragico all'età moderna, comprendenti sia insediamenti tipo villaggio, sia insediamenti tipo urbano, sia insediamenti rurali;
 - 4) Architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee. Nelle aree cimiteriali il vincolo paesaggistico è riferito al solo perimetro esterno del bene;
 - 5) Architetture militari storiche sino alla II guerra mondiale;
 - b) Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico

IV. Sono, altresì, beni paesaggistici gli immobili e le aree specificamente individuati dal PPR, a termini dell'art. 136 del Codice, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) e dell'articolo 143, comma 1, lettera d) del Codice, come sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n.63 del 26 marzo 2008. Tali immobili e aree sono, nel seguito, ricompresi tra i "beni paesaggistici tutelati dal PPR".

Art.12 Disciplina generale

1. Negli ambiti di paesaggio, in qualunque articolazione del territorio disciplinata dal PPR, sono ammessi:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza aumento di volume;
 - b) volumi tecnici di modesta entità, per un massimo del 15 per cento dell'esistente, strettamente necessari e funzionali alla gestione tecnico operativa delle strutture esistenti e tali da non incidere negativamente sullo stato dei luoghi e sulla qualità paesaggistica del contesto;
 - c) interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti sotto il profilo urbanistico, architettonico-edilizio e paesaggistico-ambientale senza aumento di volume, ad eccezione di quello strettamente necessario per servizi e comunque nel limite massimo del 15 per cento dell'esistente;
 - d) interventi pubblici e di interesse pubblico finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali statali o regionali;
 - e) gli interventi previsti dal capo I della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei limiti di validità temporale della legge;
 - f) gli interventi di cui alle lettere b), c), d) e), f), g), h), l), m), n) e p) dell'articolo 13 della Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), integrato dall'art. 1 della Legge Regionale 16 maggio 2003, n. 5 (Modifica e integrazione della Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23, concernente: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria e di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative" - Denuncia di inizio attività);
 - g) gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - h) le opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica, antincendio e conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati dall'autorità competente, secondo la disciplina della pianificazione di settore e le previsioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 - i) le opere di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate da fenomeni franosi, nonché opere di sistemazione idrogeologica e di bonifica dei siti inquinati.
2. All'interno delle aree individuate come beni paesaggistici, gli interventi di cui al comma 1, sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, salvo quanto previsto dall'articolo 149 del Codice. Fatte salve le previsioni di cui alla parte II del Codice, le opere e gli interventi ricadenti all'interno delle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

aree cimiteriali esistenti alla data di adozione del presente PPR sono paesaggisticamente irrilevanti e per tali interventi non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti alle ulteriori e specifiche previsioni del PPR.

Art.13 Ambito di applicazione del PPR

1. Le previsioni del PPR si applicano negli ambiti di paesaggio costiero così come individuati e perimetrati nelle tavole del PPR:

1. Golfo di Cagliari;
2. Nora;
3. Chia;
4. Golfo di Teulada;
5. Anfiteatro del Sulcis;
6. Carbonia e Isole Sulcitane;
7. Bacino metallifero;
8. Arburese;
9. Golfo di Oristano;
10. Montiferru;
11. Planargia;
12. Monteleone;
13. Alghero;
14. Golfo dell'Asinara;
15. Bassa valle del Coghinas;
16. Gallura costiera nord occidentale;
17. Gallura costiera nord-orientale;
18. Golfo di Olbia;
19. Budoni - San Teodoro;
20. Monte Albo;
21. Baronia;
22. Supramonte di Baunei e Dorgali;
23. Ogliastro;
24. Salto di Quirra;
25. Bassa valle del Flumendosa;
26. Castiadas;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

27. Golfo orientale di Cagliari.

2. I beni paesaggistici, nonché i sistemi identitari e i contesti identitari individuati e delimitati nelle tavole del PPR, sono comunque soggetti alla disciplina del PPR in tutto il territorio regionale.

Parte II BENI PAESAGGISTICI

Sez. I. Beni paesaggistici: Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Art.14 Beni paesaggistici: Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Fatte salve le prevalenti prescrizioni contenute nei relativi atti di vincolo, agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, si applicano le prescrizioni previste nella sezione II denominata "Aree tutelate per legge. Beni paesaggistici tutelati dal PPR".
2. Agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico si applicano anche le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell'insediamento urbano, sia con riferimento agli interventi di consolidamento che di trasformazione e restauro;
 - b) ogni nuova costruzione o trasformazione dell'edificato esistente deve essere conforme al principio di armonizzazione delle architetture e delle facciate;
 - c) gli interventi devono integrare la qualità degli edifici contigui al nucleo antico in armonia con le caratteristiche architettoniche di quest'ultimo mediante riqualificazione urbanistica ed edilizia;
 - d) gli interventi, sia pubblici che privati, devono essere realizzati con ricomposizione spaziale e figurativa dell'insediamento urbano a partire dalle matrici ambientali e storiche per una corretta definizione paesaggistico-ambientale dell'insieme;
 - e) gli interventi di nuova edificazione e urbanizzazione nonché di integrazione ed eventuale sostituzione delle preesistenze devono completare l'impianto urbano e omogeneizzare le tipologie edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell'intorno;
 - f) i nuovi interventi devono essere realizzati compatibilmente con l'intorno sotto il profilo delle forme insediative e delle consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipologici e funzionali caratteristici delle attività da insediare.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Sez. II. Aree tutelate per legge. Beni paesaggistici tutelati dal PPR. Prescrizioni generali.

Art.15 Aree tutelate per legge. Beni paesaggistici tutelati dal PPR. Prescrizioni generali.

1. Nelle aree tutelate per legge e nei beni paesaggistici tutelati dal PPR, con valore di prescrizione:
 - a) nelle aree naturali, subnaturali e seminaturali non possono essere realizzati nuovi interventi edilizi, opere di modificazione del suolo ed altri interventi qualora pregiudichino irreversibilmente la fruibilità paesaggistica;
 - b) negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e nelle formazioni climatiche ricomprese nei beni paesaggistici con valenza ambientale, gli interventi forestali devono essere attuati al solo scopo conservativo;
 - c) sono vietate attività di forestazione con specie non autoctone;
 - d) sono consentite le riqualificazioni dei paesaggi agrari con la mitigazione o rimozione dei fattori di criticità e di degrado;
 - e) i nuovi interventi edificatori a carattere industriale, le grandi strutture di vendita, i nuovi campeggi e le aree attrezzate per la sosta dei camper non possono essere realizzati qualora pregiudichino significativamente la fruibilità paesaggistica;
 - f) la realizzazione, previo atto di accordo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) delle NTA, di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf è consentita, nel rispetto della specifica normativa di settore.
2. Con valore di prescrizione gli edifici e manufatti connessi e funzionali alla conduzione agricola del fondo, indipendentemente dalla qualificazione professionale del richiedente il titolo abilitativo, sono sottoposti alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole - ai sensi dell'articolo 13 bis della L.R. 4/2009 e successive modificazioni, con le seguenti limitazioni:
 - a) la superficie minima di intervento per gli edifici ad uso residenziale è pari a un ettaro, incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l'edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) gli edifici ad uso residenziale connessi e funzionali alla conduzione agricola del fondo sono realizzati con la riduzione del 25 per cento del volume residenziale massimo consentito utilizzando gli indici previsti dall'articolo 13 bis, comma 3, della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche e integrazioni. La riduzione non si applica nel caso di imprese agricole.
3. Gli edifici di cui al comma precedente sono valutati nella configurazione architettonica e dimensionale secondo i seguenti criteri:
- a) il dimensionamento dei volumi degli edifici deve essere effettuato sulla base della superficie del fondo interessato dagli interventi, privilegiando la loro localizzazione nelle parti del fondo non interessate dalla presenza di rilievi e riducendo al minimo, per quanto possibile, gli sbancamenti. I progetti di intervento devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti e previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di accesso, le recinzioni e le piantumazioni. Le opere previste devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e stradali, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi e non determinare interferenze visive negative rispetto al patrimonio culturale esistente nell'intorno;
- b) gli interventi da realizzare devono rispettare le forme e i caratteri del contesto locale di riferimento mediante tipologie, materiali, colori, sistemi costruttivi e strutturali coerenti con i caratteri edilizi della tradizione locale, con particolare riguardo alle forme, ai volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti
- c) gli interventi devono mantenere e recuperare gli equilibri tra l'insediamento e il contesto ambientale, le relazioni culturali, temporali, funzionali e percettive e devono inserirsi in modo organico nel paesaggio, nel rispetto delle trame e dei reticoli;
- d) gli interventi non devono alterare l'andamento naturale del suolo ma seguirne la morfologia, privilegiando la localizzazione nelle parti del fondo non interessate dalla presenza di rilievi, riducendo al minimo, per quanto possibile, scavi e rilevati.
4. Per gli edifici esistenti che insistono su lotti inferiori a quelli minimi prescritti dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole - sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria. Sono altresì consentiti gli interventi orientati all'adeguamento tipologico secondo le disposizioni di cui al comma 3.
5. In attuazione dell'articolo 13 bis della legge regionale n.4/2009 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata la realizzazione di edifici ad uso residenziale, qualora la richiesta di titolo abilitativo sia presentata a seguito di frazionamento di un fondo rurale in lotti aventi superficie minima inferiore ai



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

due ettari, nel caso in cui il frazionamento sia stato registrato successivamente alla data dell'8 settembre 2006 di approvazione del PPR. Tale divieto non si applica nel caso di imprese agricole.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, la possibilità di utilizzare più corpi aziendali separati è ammessa esclusivamente ai fini del raggiungimento delle superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi realizzabili sul fondo interessato dall'intervento, i quali devono invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possibilità di realizzare il trasferimento di cubatura tra particelle catastali contigue.
7. Le nuove strade di penetrazione agraria devono essere preferibilmente realizzate mediante l'utilizzo della terra stabilizzata, eventualmente con trattamento antipolvere, o con sistemazioni e tecnologie similari, ad esclusione dei cementi e asfalti. L'uso di asfalti e cementi, anche mediante adeguati cromatismi, può essere autorizzato qualora sia dimostrato di non potersi provvedere con tecnologie alternative.
8. E' fatto obbligo di realizzare le linee elettriche con tensione superiore a 20 Kv in cavo interrato, salvo impedimenti di natura tecnica, e di eliminare altresì le linee elettriche aeree che non risultino più funzionali a seguito della realizzazione dei nuovi interventi.

Art.16 Aree tutelate per legge: territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia

1. La delimitazione cartografica rappresentata nelle tavole del PPR della fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia ha valore cautelativo e non rappresentativo dell'effettiva zona vincolata. Pertanto, in relazione a ogni specifico intervento che interessi tale fascia, occorre procedere a verificare, nel caso concreto, il reale posizionamento della fascia.
2. Le aree ricadenti nella fascia della profondità di 300 metri dalle sponde degli stagni, ove questi ultimi appartengano al demanio marittimo, rientrano nella categoria dei territori vincolati paesaggisticamente dall'art.142, comma 1, lettera a) del Codice.

Art.17 Aree tutelate per legge: i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

1. I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, sono individuati nelle tavole del PPR dalla poligonale chiusa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ottenuta delimitando la fascia della profondità di 300 metri a partire dalla isoipsa corrispondente alla quota di massimo invaso fornita dal Catasto Italiano Dighe.

2. I territori compresi nella fascia della profondità di 300 metri contermini al lago di Baratz sono individuati nelle tavole del PPR dalla poligonale chiusa ottenuta delimitando la medesima fascia a partire linea di battigia come riportata nella CTR.
3. L'attività di gestione e manutenzione idraulica deve garantire il minimo deflusso vitale e la regimazione delle piene tenendo conto anche degli aspetti ecologici quali l'eutrofizzazione, l'immissione di specie ittiche esotiche, l'importanza dei siti per gli uccelli acquatici.

Art.18 Aree tutelate per legge: Fiumi, torrenti e corsi d'acqua

1. Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e nelle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, con valore di prescrizione sono vietati:
 - a) interventi che comportino la cementificazione degli alvei e delle sponde e l'eliminazione della vegetazione riparia;
 - b) opere di rimboschimento con specie non autoctone;
 - c) prelievi di sabbia in mancanza di specifici progetti che ne dimostrino la compatibilità e la possibilità di rigenerazione.
2. Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua di cui al comma 1, gli interventi di gestione e manutenzione idraulica devono:
 - a) assicurare la massima libertà evolutiva dei corsi d'acqua;
 - b) controllare l'interazione con le dinamiche marine in particolare per quanto concerne le dinamiche sedimentologiche connesse ai trasporti solidi ed i rischi di intrusione del cuneo salino;
 - c) evitare o ridurre i rischi di inquinamento e i rischi alluvionali;
 - d) mantenere o migliorare la riconoscibilità, la continuità e la compatibile fruibilità paesaggistica;
 - e) mantenere od accrescere la funzionalità delle fasce spondali ai fini della connettività della rete ecologica regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la cui dimensione di alveo alla scala 1:10.000 è poco significativa o di difficile determinazione, nelle tavole del PPR viene individuata e rappresentata esclusivamente la linea di mezzzeria del corso d'acqua. Le relative fasce della profondità di 150 metri sono convenzionalmente rappresentate a partire dalla mezzzeria medesima, con valore cautelativo e non rappresentativo dell'effettiva zona vincolata. Pertanto, in relazione a ogni specifico intervento che interessi tale fascia, occorre procedere a verificare, nel caso concreto, il reale posizionamento della fascia medesima.
4. Per i corpi idrici per i quali il PPR identifica nelle tavole le relative sponde e gli argini, le aree all'interno delle fasce della profondità di 150 metri da tali sponde o argini rappresentate dal PPR sono quelle effettivamente sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del Codice.

Art.19 Aree tutelate per legge: le montagne per la parte eccedente i 1.200 mt sul livello del mare.

1. Le aree a quota superiore ai 1.200 metri sopra il livello del mare sono quelle ricomprese all'interno della poligonale chiusa corrispondente alla curva di livello dei 1.200 metri alla scala territoriale adottata dal PPR.

Art.20 Aree tutelate per legge: parchi e riserve nazionali o regionali, nonché territori di protezione esterna dei parchi

1. Le norme del PPR si applicano integralmente ai parchi e riserve istituiti ai sensi della L.R. n. 31/1989 e della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nell'ipotesi in cui non si sia proceduto all'approvazione dei relativi Piani.
2. Nei parchi e nelle riserve per i quali siano stati approvati i Piani previsti dalla L.R. n. 31/1989 e dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 si applica l'articolo 46, commi 6, 10 e 11 delle NTA.
3. Le tavole del PPR individuano e rappresentano le perimetrazioni allegare agli atti istitutivi dei parchi e delle riserve di cui al comma 1.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art.21 Aree tutelate per legge: Territori coperti da foreste e da boschi o sottoposti a vincoli di rimboschimento

1. Nei territori coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e ss.mm.ii. con valore di prescrizione sono vietati:
 - a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l'habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna);
 - b) ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati;
 - c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo e degli interventi pubblici e di interesse pubblico finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali statali o regionali;
 - d) rimboschimenti con specie non autoctone.
2. Le fasce parafuoco per la prevenzione degli incendi dovranno essere realizzate preferibilmente attraverso tecniche di basso impatto paesaggistico e con il minimo uso di mezzi meccanici.
3. I territori coperti da foreste e da boschi sono individuati e rappresentati nelle tavole del PPR esclusivamente con valore cautelativo e non rappresentativo dell'effettiva zona vincolata. Fino alla effettiva delimitazione di tali territori, all'interno di tali aree rappresentate nelle tavole del PPR, le autorità competenti alla gestione del vincolo valutano l'opportunità di richiedere il parere del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione in merito alla presenza di foreste o boschi ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g) del Codice. Al di fuori di tali aree, per ogni specifico intervento e qualora le autorità competenti lo ritengano necessario, le stesse possono richiedere il medesimo parere.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art.22 Aree tutelate per legge: le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici.

1. Le zone gravate da usi civici sono elencate nell'Inventario generale delle terre gravate da uso civico, di cui all'articolo 4 delle NTA, aggiornato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 1994 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il periodico aggiornamento dell'Inventario non comporta l'applicazione della procedura di aggiornamento e revisione del PPR.

Art.23 Aree tutelate per legge: le zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976, n. 448.

1. Le tavole del PPR rappresentano le perimetrazioni allegate ai relativi atti istitutivi.
2. Nelle zone umide sono vietati tutti gli interventi che, direttamente o indirettamente, possono comportare rischi di interrimento e di inquinamento.
3. Con particolare riferimento agli aspetti biotici nelle zone umide con valore di prescrizione, sono vietati:
 - a) gli interventi infrastrutturali energetici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l'avifauna protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 23/1998);
 - b) impianti eolici;
 - c) l'apertura di nuove strade al di sopra dei 900 metri.
4. Nelle zone umide sono vietati interventi che compromettano le attività della pesca stagnale tradizionale, della produzione del sale (saline) e la conservazione della biodiversità.

Art.24 Aree tutelate per legge: i vulcani.

1. Il PPR identifica e riconosce i vulcani rappresentati nelle tavole e meglio descritti nell'Atlante dei vulcani, come quelle parti dell'apparato vulcanico che emergono dalla superficie terrestre e che rilevano ai fini della percezione paesaggistica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Nei vulcani, con valore di prescrizione, non è consentita l'esecuzione di interventi che compromettono la conservazione del sito e la morfologia naturale dei luoghi, quali profili dei versanti, crateri, condotti magmatici, eventuali colate laviche, ovvero introducono modificazioni che possano recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Art.25 Aree tutelate per legge: le zone di interesse archeologico.

1. Le zone di interesse archeologico sono costituite da un inscindibile contesto territoriale in cui ricadono beni archeologici, puntuali o lineari, legati da relazioni con il paesaggio circostante attraverso una profonda compenetrazione tra i valori archeologici, l'assetto morfologico del territorio ed il contesto naturale di giacenza.
2. Il PPR identifica e riconosce le zone di interesse archeologico rappresentate nelle tavole e meglio descritte nell'Atlante delle zone di interesse archeologico.
3. Nelle zone di interesse archeologico, fatte salve le attribuzioni e competenze definite dalla relativa parte II del Codice, con valore di prescrizione, non è consentita l'esecuzione di interventi, sia a carattere definitivo sia a carattere provvisorio, allorché tali interventi siano suscettibili di compromettere la conservazione del sito e la morfologia naturale dei luoghi, ovvero introdurre modificazioni che possano in alcun modo recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
4. In particolare, e fatto salvo quanto prescritto ai commi 6, 7 e 8, sono vietate le seguenti attività:
 - a) l'edificazione di strutture per finalità esclusivamente residenziali e/o produttive;
 - b) l'apertura di strade carrabili che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (in trincea, rilevato, viadotto);
 - c) l'apertura di nuove cave e di attività estrattive a cielo aperto, ovvero di discariche anche a carattere temporaneo, di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
 - d) la realizzazione di strutture, comprese le stazioni radio base per radiofonia, telefonia, televisione su pali e la realizzazione di linee elettriche con palificazione, suscettibili di determinare interferenze visuali, per l'altezza delle installazioni previste o per la loro estensione, con i manufatti archeologici caratterizzanti il contesto riconosciuto quale zona di interesse archeologico.
5. Sono vietate nuove attività dirette o connesse alla coltivazione dei fondi e all'allevamento degli animali, per il cui esercizio sia necessaria la realizzazione di strutture che, per caratterizzazione tipologica e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

distribuzione planimetrica, oltre che per i materiali adoperati, alterino l'aspetto esteriore dei luoghi interessati e risultino incompatibili con la tutela dei valori storico-paesaggistici della zona di interesse archeologico.

6. La eventuale realizzazione di edifici residenziali e produttivi è consentita solo se connessa e funzionale, in via esclusiva, alla conduzione agro-silvo-pastorale del territorio interessato.
7. La realizzazione di edifici residenziali e produttivi in zone diverse da quella destinata alla conduzione agro-silvo-pastorale dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente PPR, è consentita se non compromette la conservazione del sito e la morfologia naturale dei luoghi, ovvero se non introduce modificazioni che possano in alcun modo recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
8. Le attività di coltura e uso del bosco, di pascolo e di allevamento e di coltivazione agraria dei fondi ricompresi nelle zone di interesse archeologico, sono condotte con tecniche e metodi non suscettibili di recare pregiudizio ai valori storico paesaggistici oggetto di protezione. Sono consentite piantumazioni di essenze autoctone, anche in ambiti precedentemente non boscati.
9. In ogni caso, ogni intervento che, pur non modificando l'aspetto esteriore o lo stato dei luoghi tutelati, preveda comunque rilevanti movimenti di terreno o scavi, anche a scopo agricolo se di profondità superiore a quella delle attività già in atto nel medesimo appezzamento o che interessino nuovi appezzamenti precedentemente non soggetti ad attività agricola, è concordato con la competente Soprintendenza per i beni archeologici. In particolare, sono concordati tra il proponente e la competente Soprintendenza per i beni archeologici i tempi e i modi con cui mettere in atto le adeguate misure di cautela e prevenzione atte a garantire la tutela di eventuali presenze di interesse storico-culturale.
10. Sono comunque ammesse, ai fini di valorizzazione delle valenze storico-culturali, le attività di studio, di restauro, di ricerca e di scavo archeologico e gli interventi di pulizia superficiale e di potatura della vegetazione presente sui beni archeologici esistenti previa autorizzazione ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004 s.m.i. della competente Soprintendenza per i beni Archeologici.
11. Sono ammessi i seguenti interventi se finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del bene paesaggistico:
 - a) riqualificazione della zona con sistemazioni finalizzate al ripristino dei caratteri paesaggistici originari;
 - b) realizzazione di infrastrutture leggere quali punti sosta, sentieri e percorsi pedonali da realizzarsi in terre stabilizzate o in materiali tradizionali e realizzazione di infrastrutture funzionali alla fruizione, alla didattica, alla fornitura di servizi per la visita e la conoscenza dei luoghi; in ogni caso, le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

caratteristiche architettoniche delle eventuali edificazioni e la loro distribuzione planivolumetrica dovranno essere comunque ispirate al principio di essenzialità, minimo intervento e reversibilità. Per quanto possibile dovranno realizzarsi con materiali e tecniche costruttive e caratteri formali che si richiamino a specifica relazione con i luoghi e siano compatibili con i valori paesaggistici oggetto di protezione.

- c) realizzazione di infrastrutture a rete interratoe necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti, previa acquisizione del parere di cui al comma 5;
- d) apposizione di segnaletica specialistica, esclusa la cartellonistica pubblicitaria ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., da realizzarsi con tipologia e materiali da concordare con l'amministrazione competente.
12. Sono ammessi interventi relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo o per l'incolumità pubblica, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo sia realizzato previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza per i beni archeologici da acquisirsi ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e degli articoli 95 e 96 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.
13. Nelle zone di interesse archeologico prevalgono, in caso di conflitto, le misure di tutela contenute nei relativi provvedimenti ministeriali, qualora presenti.
14. Le schede monografiche riportate nell'Atlante delle zone di interesse archeologico possono contenere prescrizioni particolari e ulteriori rispetto a quelle del presente articolo. In caso di contrasto prevalgono le prescrizioni particolari e ulteriori.

Art.26 Bene paesaggistico tutelato dal PPR: fascia costiera

1. La fascia costiera, così come individuata dal PPR, è un bene paesaggistico d'insieme a valenza ambientale tutelato dal PPR, e costituisce una risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale che necessita di pianificazione e gestione integrata.
2. I territori della fascia costiera sono caratterizzati da un contesto territoriale i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l'equilibrio dei rapporti tra habitat naturale e presenza antropica. Non sono comprese nel bene paesaggistico fascia costiera le zone omogenee A e B nonché le zone C con piani attuativi approvati, realizzati in tutto o in parte, immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato nonché le zone D e G con piani attuativi approvati, realizzati in tutto o in parte.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Nella fascia costiera, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 15 delle NTA e a quelle dei singoli beni paesaggistici ricadenti all'interno della sua perimetrazione, con valore di prescrizione sono vietate le nuove strade extraurbane di dimensioni superiori a due corsie, fatte salve quelle di preminente interesse statale e regionale.
4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 72 delle NTA relativo alla disciplina transitoria, nella fascia costiera si applicano anche le prescrizioni contenute nella pianificazione attuativa adeguata alle previsioni di cui all'articolo 40 delle NTA relativo alle direttive e indirizzi.

Art.27 Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Morfologie a baie e promontori, promontori singoli, falesie e piccole isole

1. Le morfologie a baie e promontori rappresentano tratti del profilo costiero caratterizzati da una stretta alternanza di promontori rocciosi, fortemente esposti all'azione del moto ondoso e degli agenti meteomarinari, e di settori costieri protetti rispetto agli impulsi energetici marini. I sistemi a baie e promontori sono in genere caratterizzati da un notevole sviluppo verso l'entroterra al cui interno è possibile la formazione di spiagge di fondo baia e cale sabbiose.
2. I promontori sono strutture orografiche costiere, variamente elevate sulla quota del mare, caratterizzate specificamente da un aggetto verso il settore marino, più o meno marcato rispetto al margine litoraneo.
3. Le falesie sono elementi di versante ad elevata acclività, determinanti condizioni di costa alta, le cui dinamiche evolutive risultano in misura prevalente connesse all'effetto erosivo determinato al piede del versante dall'azione del moto ondoso e delle correnti litoranee, ovvero da processi accelerati di morfogenesi meteorica controllati dagli agenti meteomarinari.
4. Gli scogli e le piccole isole, presenti lungo il perimetro costiero regionale, per le loro dimensioni e caratteristiche sono rappresentati alla scala territoriale adottata dal PPR come elementi unitari.

Art.28 Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Campi dunari e compendi sabbiosi

1. I campi dunari sono complessi di origine eolica costituiti strutturalmente da differenti apparati dunari e aree di aspersione sabbiosa, mobili, semistabilizzati e stabilizzati principalmente in seguito allo sviluppo della copertura pedo-vegetativa. In essi possono essere presenti anche formazioni dunari fossili a diverso grado di cementazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. I compendi sabbiosi sono complessi sabbiosi di origine marino-litorale costituiti da una articolazione di unità spaziali e funzionali a cui si riconosce un ruolo specifico nell'assetto e nell'evoluzione del complesso costiero di appartenenza. In essi è possibile in generale riconoscere spiagge sommerse, avanspiagge e retrospiagge, differenti ordini di fasce dunari embrionali, mobili e stabilizzate, settori retrodunari, depressioni retrodunari minori, settori interni dei cordoni litoranei, tomboli.
3. Con particolare riferimento agli aspetti biotici, nei campi dunari e compendi sabbiosi, anche in assenza di formazioni erbacee e ginepreti, con valore di prescrizione sono vietati:
 - a) l'accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedonali incompatibili con la conservazione delle risorse naturali;
 - b) il transito di mezzi motorizzati sui litorali e sui complessi dunari;
 - c) le asportazioni di materiali inerti;
 - d) le coltivazioni agrarie e rimboschimenti produttivi, ad eccezione dei vigneti storici.
4. Nei siti di riproduzione recente della tartaruga marina comune - Caretta caretta - è vietata la concessione di aree per la fruizione turistica.
5. Le installazioni temporanee devono preservare le condizioni del suolo e della vegetazione, al fine di evitare la trasformazione degli arenili ed il pregiudizio della vegetazione psammofila fattore di stabilità della duna.

Art.29 Bene paesaggistico tutelato dal PPR: corsi d'acqua d'interesse paesaggistico

1. Nei corsi d'acqua d'interesse paesaggistico tutelati dal PPR, non iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e nelle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, con valore di prescrizione sono vietati:
 - a) interventi che comportino la cementificazione degli alvei e delle sponde e l'eliminazione della vegetazione riparia;
 - b) opere di rimboschimento con specie non autoctone;
 - c) prelievi di sabbia in mancanza di specifici progetti che ne dimostrino la compatibilità e la possibilità di rigenerazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Nei corsi d'acqua di cui al comma 1, gli interventi di gestione e manutenzione idraulica devono:
 - a) assicurare la massima libertà evolutiva dei corsi d'acqua;
 - b) controllare l'interazione con le dinamiche marine in particolare per quanto concerne le dinamiche sedimentologiche connesse ai trasporti solidi ed i rischi di intrusione del cuneo salino;
 - c) evitare o ridurre i rischi di inquinamento e i rischi alluvionali;
 - d) mantenere o migliorare la riconoscibilità, la continuità e la compatibile fruibilità paesaggistica;
 - e) mantenere od accrescere la funzionalità delle fasce spondali ai fini della connettività della rete ecologica regionale.

3. Per i corsi d'acqua di cui al comma 1, nelle tavole del PPR viene individuata e rappresentata esclusivamente la linea di mezzeria del corso d'acqua. Le relative fasce della profondità di 150 metri sono convenzionalmente rappresentate a partire dalla mezzeria medesima, con valore cautelativo e non rappresentativo dell'effettiva zona vincolata. Pertanto, in relazione a ogni specifico intervento che interessi tale fascia, occorre procedere a verificare, nel caso concreto, il reale posizionamento della fascia medesima.

Art.30 Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Aree a quota superiore ai 900 metri sopra il livello del mare

1. Le aree a quota superiore ai 900 metri sopra il livello del mare sono quelle ricomprese all'interno della poligonale chiusa corrispondente alla curva di livello dei 900 metri alla scala territoriale adottata dal PPR. Non sono comprese in tale bene paesaggistico le zone omogenee A, B, C, D, F, G come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data del 24 maggio 2006 di adozione del PPR.

Art.31 Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. n. 31/1989

1. Per tali beni, rappresentati nelle tavole del PPR, si rimanda alle previsioni contenute nella L.R. n. 31/1989 e nei provvedimenti amministrativi attuativi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Le norme del PPR si applicano integralmente ai monumenti naturali regionali, istituiti ai sensi della L.R. n. 31/1989 nelle seguenti ipotesi:
 - a) non si sia proceduto all'approvazione della normativa specifica prevista ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n. 31/1989;
 - b) qualora nelle aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale istituite ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 31/1989, non destinate a parchi, riserve o monumenti naturali, non siano previste specifiche misure di salvaguardia o nell'ipotesi in cui le misure di tutela delle presenti NTA siano più restrittive di quelle vigenti.

Art.32 Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Zone umide

1. Le zone umide comprendono insiemi costieri lagunari e stagnali e relative fasce peristagnali e perilagunari, zone umide e subumide astatiche, settori umidi e subumidi di foce fluviale, paleocordoni litoranei inseriti all'interno della zona umida, settori permanentemente o temporaneamente inondati nonché aree depresse con caratteristiche sub-umide i cui caratteri idraulici e idrogeologici risultano direttamente rapportati e connessi con i settori stagnali e lagunari costieri ovvero direttamente con il settore marino. Sono altresì inclusi settori sommersi di transizione marino-lagunari con caratteri maggiormente marini rispetto alle zone umide assestate più internamente rispetto al margine costiero.
2. Le zone umide di questo articolo, così come perimetrare dal PPR sono ulteriori e diverse dalle zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera i), del Codice.
3. Nelle zone umide sono vietati tutti gli interventi che, direttamente o indirettamente, possono comportare rischi di interrimento e di inquinamento.
4. Con particolare riferimento agli aspetti biotici nelle zone umide, con valore di prescrizione, sono vietati:
 - a) gli interventi infrastrutturali energetici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l'avifauna protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 23/1998);
 - b) impianti eolici;
 - c) l'apertura di nuove strade al di sopra dei 900 metri.
5. Nelle zone umide sono vietati interventi che compromettano le attività della pesca stagnale tradizionale, della produzione del sale (saline) e la conservazione della biodiversità.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art.33 Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Aree di notevole interesse faunistico e di notevole interesse botanico e fitogeografico

1. Le aree di notevole interesse faunistico e le aree di notevole interesse botanico e fitogeografico, come delimitate dal PPR, sono aree le cui risorse naturali necessitano di particolare tutela, che concorrono alla qualità paesaggistica del territorio.
2. Con valore di prescrizione nelle aree di notevole interesse faunistico e nelle aree di notevole interesse botanico e fitogeografico è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse che motivano l'interesse naturalistico specifico delle stesse aree.
3. Le aree di notevole interesse faunistico e le aree di notevole interesse botanico e fitogeografico rientranti nella fascia costiera devono essere tutelate e gestite riferendosi al territorio di transizione tra ecosistemi terrestri e marini e seguendo le indicazioni della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all'attuazione della "Gestione integrata delle zone costiere" (GIZC) in Europa (2002/413/CE) e del "Mediterranean Action Plan" (MAP), elaborato nell'ambito della Convenzione di Barcellona.

Art.34 Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Grotte e caverne

1. Le grotte e caverne sono quelle individuate nelle tavole con il medesimo codice riportato nel Repertorio delle grotte e caverne. Il Repertorio, per ciascuna di esse, contiene la descrizione sintetica e le coordinate, espresse con sistema di riferimento geografico Gauss Boaga – Datum Roma 1940, dell'imbocco.
2. Per le grotte e caverne, con valore di prescrizione, non sono ammessi interventi che compromettono la morfologia naturale dei luoghi, ovvero che introducono modificazioni che recano pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Art.35 Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Alberi monumentali

1. Gli alberi monumentali sono quelli individuati nelle tavole del PPR con il medesimo codice riportato nel Repertorio degli alberi monumentali. Il Repertorio, per ciascuno di essi, contiene la denominazione e le coordinate, espresse con sistema di riferimento geografico Gauss Boaga – Datum Roma 1940.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Per gli alberi monumentali, con valore di prescrizione, non sono ammessi interventi che compromettono la morfologia naturale dei luoghi, ovvero che introducono modificazioni che recano pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Art.36 Bene paesaggistico tutelato dal PPR: aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico- culturale

1. All'interno delle aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale individuate come beni paesaggistici può essere prevista una zona di tutela integrale, dove non è consentito alcun intervento di modificazione dello stato dei luoghi, e una fascia di tutela condizionata.
2. L'Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari è aggiornato periodicamente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) delle NTA.
3. Le specifiche prescrizioni d'uso sono esplicitate nelle schede monografiche contenute nell'Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari.
4. Per le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, elencate nel Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari e non ricomprese nell'Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari, si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 73 delle NTA relativo alla disciplina transitoria.

Art.37 Bene paesaggistico tutelato dal PPR: Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico

1. Gli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico sono beni paesaggistici tutelati dal PPR a seguito di ricognizione e analisi dei centri di antica e prima formazione, del sistema delle sette città regie, dei centri rurali, dei centri di fondazione sabauda, delle città e dei centri di fondazione degli anni '30 del '900, dei centri specializzati del lavoro, degli elementi dell'insediamento rurale sparso quali stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles. Essi, individuati e rappresentati nelle tavole del PPR e meglio specificati nell'Atlante degli insediamenti storici, sono le matrici di sviluppo degli insediamenti caratterizzati da notevole valore paesaggistico in termini di integrità e rilevanza d'insieme sia in riferimento all'impianto e alla struttura urbana sia in riferimento al patrimonio architettonico.
2. Per gli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) ogni intervento ammissibile deve essere conforme al principio di armonizzazione delle architetture con l'intorno di pregio paesaggistico;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) gli interventi devono integrare la qualità degli edifici in armonia con le caratteristiche architettoniche dell'insediamento storico;
 - c) gli interventi, sia pubblici che privati, devono essere realizzati in coerenza con le matrici ambientali e storiche per una corretta definizione paesaggistico-ambientale dell'insieme;
 - d) gli interventi devono essere coerenti con l'intorno sotto il profilo delle forme insediative e delle consistenze dimensionali, avuto riguardo ai requisiti tipologici e funzionali;
 - e) gli interventi non devono comportare la modifica dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia storica, nonché dei manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica e culturale.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 74 delle NTA relativo alla disciplina transitoria, negli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico si applicano anche le prescrizioni contenute nella pianificazione particolareggiata adeguata alle previsioni di cui all'articolo 54 delle NTA relativo alle direttive e indirizzi.

Parte III ASSETTO PAESAGGISTICO

Art.38 Articolazione dell'assetto paesaggistico.

1. L'analisi paesaggistica consiste nella ricognizione dell'intero territorio regionale, costituisce la base della rilevazione e della conoscenza per il riconoscimento delle sue caratteristiche naturali, storiche, insediative e delle loro reciproche interrelazioni e si articola in:
- a) Assetto ambientale;
 - b) Assetto storico-culturale;
 - c) Assetto insediativo.

Titolo I Assetto Ambientale

Art.39 Assetto ambientale. Generalità

1. L'assetto ambientale è costituito dagli insiemi di elementi territoriali - componenti - di carattere biotico (flora, fauna ed habitat) e abiotico (geologico e geomorfologico), in relazione fra loro, le cui



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

caratteristiche prevalenti determinano il livello di naturalità o di antropizzazione, anche in funzione delle eventuali singole emergenze geologiche, forestali e agrarie di pregio. Le componenti a valenza ambientale sono costituite dalle aree naturali, dalle aree seminaturali e da quelle ad utilizzazione agro forestale.

2. Le componenti di cui al comma 1 sono oggetto di riconoscimento ai fini della conservazione dei caratteri connotativi, degli elementi costitutivi, delle morfologie e delle relazioni ecologiche in modo da preservarne l'integrità e lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche.
3. All'interno delle componenti dell'assetto ambientale sono rappresentate anche le seguenti aree individuate da atti di programmazione, pianificazione e norme di difesa del suolo:
 - a) Aree a forte acclività;
 - b) Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate;
 - c) Aree di ulteriore interesse naturalistico;
 - d) Aree di recupero ambientale;
 - e) Aree di pericolosità idro-geologica;
 - f) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico.
4. Il PPR riconosce il mare territoriale, per la sua stretta interrelazione con le aree tutelate ai sensi degli articoli 142 e 143 del Codice, di primario interesse paesaggistico e ne fa oggetto di tutela.
5. Il PPR considera meritevoli di tutela, e ne fa oggetto di integrale conservazione, le praterie di poseidonia, secondo anche quanto previsto dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e ne costituiscono "habitat prioritario". È, pertanto, vietato qualunque intervento che possa comprometterne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale dell'habitat naturale, ad eccezione di quelli già programmati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche e integrazioni e di quelli che ottengano il preventivo assenso da parte della Giunta regionale.

Sez. I. Beni paesaggistici tutelati dal PPR di valenza ambientale: direttive e indirizzi

Art.40 Fascia costiera. Direttive e indirizzi.

1. La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) favorire la continuità ecosistemica della fascia costiera, privilegiando l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;
- b) favorire l'utilizzo di materiali costruttivi ecocompatibili, sistemi per la raccolta delle acque piovane e per il risparmio energetico, sistemi di riciclo delle acque reflue anche attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
- c) prevedere che i nuovi interventi edificatori a carattere industriale, le grandi strutture di vendita, i nuovi campeggi e le aree attrezzate per la sosta dei camper siano localizzati preferibilmente all'esterno della fascia costiera;
- d) prevedere che la realizzazione, previo atto di accordo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) delle NTA, di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf siano localizzate nel rispetto della specifica normativa di settore;
- e) favorire la delocalizzazione all'esterno della fascia costiera le esistenti attività industriali e/o quelle diverse dalle residenziali e turistiche, qualora non funzionalmente connesse al mare;
- f) prevedere che i nuovi interventi edificatori siano localizzati primariamente nelle aree adiacenti a quelle già edificate;
- g) prevedere che gli interventi da realizzare rispettino le forme e i caratteri del contesto locale di riferimento mediante tipologie, materiali, colori, sistemi costruttivi e strutturali compatibili con i caratteri edilizi della tradizione locale, con particolare riguardo alle forme, ai volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti;
- h) incentivare nella realizzazione degli interventi l'utilizzo di tecniche costruttive compatibili rispetto al luogo, anche mediante l'eliminazione delle superfetazioni per ripristinare il carattere originario dei corpi di fabbrica degli edifici;
- i) individuare, salvaguardare, consolidare o ricostruire l'identità rurale dei luoghi, incentivare le economie agricole tradizionali, anche attraverso la ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e la tutela delle aree circostanti degli edifici e dei borghi rurali;
- j) promuovere interventi di riqualificazione delle aree edificate che sono in stretta relazione con gli ambienti rurali, rispettando i corridoi ambientali, individuando dove possibile spazi che costituiscano zone di transizione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- k) promuovere, laddove possibile, la conservazione dei “cunei verdi” e degli spazi vuoti ancora esistenti attraverso la identificazione di fasce verdi o altre tipologie di spazi aperti extraurbani, al fine di riconfigurare i limiti dell’edificato, di contrastare la tendenziale saldatura tra i centri e di individuare percorsi per il transito di mezzi di trasporto non motorizzati;
- l) salvaguardare l’ecologia delle dune, delle zone umide litoranee e retro litorali e delle spiagge, attraverso interventi finalizzati ad organizzare e regolamentare la viabilità, la sosta e l’accesso per la fruizione turistico-ricreativa, contestualmente ad azioni di recupero della naturalità nelle aree degradate;
- m) regolamentare l’accesso ai litorali, finalizzato alla fruizione compatibile con la conservazione delle risorse naturali anche mediante la realizzazione di “sentieri natura” attrezzati, escludendo in ogni caso la possibilità di attraversare le dune fuori dai percorsi segnalati ed appositamente attrezzati;
- n) promuovere trasformazioni finalizzate alla realizzazione di residenze, servizi e ricettività da localizzare in posizioni contigue ai centri abitati e subordinate alla preventiva verifica della compatibilità del carico sostenibile del litorale e del fabbisogno di ulteriori posti letto;
- o) favorire la riqualificazione degli insediamenti esistenti all’interno della fascia costiera, sotto il profilo architettonico, paesaggistico, ambientale e di destinazione d’uso anche ai fini dell’utilizzo turistico ricettivo al fine di massimizzare l’offerta turistico ricettiva;
- p) mediante interventi di riqualificazione paesaggistica, urbanistica e architettonica degli insediamenti, ad iniziativa pubblica o privata, favorire il trasferimento degli insediamenti esistenti nella fascia costiera di maggior impatto paesaggistico verso gli insediamenti residenziali preesistenti oltre la fascia costiera, mediante procedure negoziali comportanti incrementi di cubatura fino a un massimo del 100 per cento;
- q) ai fini della riqualificazione paesaggistica, urbanistica e architettonica, favorire il trasferimento ad iniziativa pubblica o privata, dei campeggi ubicati nella fascia costiera ed in particolar modo quelli in prossimità degli arenili verso localizzazioni più interne e maggiormente compatibili dal punto di vista paesaggistico, incentivando contestualmente al trasferimento, la trasformazione degli stessi in strutture alberghiere, con posti letto e relative cubature calcolati sulla base di una adeguata proporzione con il numero dei posti campeggio preesistenti ;
- r) regolamentare le installazioni temporanee per preservare le condizioni del suolo e della vegetazione, al fine di evitare la trasformazione degli arenili ed il pregiudizio della vegetazione psammofila fattore di stabilità della duna;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- s) regolamentare la gestione delle aree di notevole interesse faunistico e delle aree di notevole interesse botanico e fitogeografico rientranti nella fascia costiera riferendosi al territorio di transizione tra ecosistemi terrestri e marini e seguendo le indicazioni della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all'attuazione della "Gestione integrata delle zone costiere" (GIZC) in Europa (2002/413/CE) e del "Mediterranean Action Plan" (MAP), elaborato nell'ambito della Convenzione di Barcellona.
2. La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi:
- a) prevedere che gli interventi da realizzare mantengano e recuperino gli equilibri tra l'insediamento e il contesto ambientale, le relazioni culturali, temporali, funzionali e percettive e si inseriscano in modo organico nel paesaggio, nel rispetto delle trame e dei reticoli;
 - b) promuovere interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico;
 - c) prevedere che gli interventi da realizzare non alterino l'andamento naturale del suolo seguendone la morfologia e contenendo al minimo scavi e rilevati;
 - d) promuovere interventi di recupero del grado di naturalità dello spazio costiero, anche attraverso la realizzazione di luoghi per la fruizione e il tempo libero al fine di potenziare la connessione ecologica tra costa ed entroterra;
 - e) promuovere, laddove possibile, la trasformazione delle strade litoranee a rischio di erosione e inondazione in percorsi attrezzati per la fruizione pedonale dei litorali.

Sez. II. Componenti di paesaggio con valenza ambientale

Art.41 Componenti di paesaggio con valenza ambientale

1. L'assetto ambientale è costituito dalle seguenti componenti di paesaggio:
- a) Aree naturali e subnaturali;
 - b) Aree seminaturali;
 - c) Aree ad utilizzazione agro-forestale.
2. La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) in relazione alle vocazioni edificatorie delle aree di cui al comma 1, conseguenti al rapporto di contiguità con le componenti dell'assetto insediativo di cui al comma 2 dell'articolo 59 delle NTA, possono essere consentiti interventi di trasformazione, giustificati dalle previsioni insediative dello strumento urbanistico comunale, a condizione che non si oppongano diverse specifiche ragioni paesaggistico ambientali che ne impediscano l'attuazione;
 - b) nelle aree di cui al comma 1, possono essere altresì realizzati gli interventi pubblici delle infrastrutture di cui all'articolo 67 delle NTA, non altrimenti localizzabili;
 - c) gli interventi di cui al comma 2 lettere a) e b) devono essere orientati, qualora sussistano alternative, verso le aree ad utilizzazione agro-forestale non fruibili a fini produttivi o verso quelle a naturalità meno elevata, e comunque verso situazioni in cui l'evoluzione risulti ammissibile e non contrasti con i valori paesaggistici dell'intorno.
3. Nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 delle NTA relativo all'edificato sparso in agro e dall'articolo 62 delle NTA relativo alle aree caratterizzate dall'edificato urbano diffuso, i Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina contenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi dell'articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche ed integrazioni in particolare secondo quanto di seguito previsto: la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie delle aree agricole, indipendentemente dalla qualificazione professionale del richiedente il titolo abilitativo, sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l'edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente. L'indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi. Gli interventi devono essere orientati, qualora sussistano alternative, verso le aree a naturalità meno elevata e compatibilmente con i valori paesaggistici e ambientali dell'intorno. La possibilità di utilizzare più corpi aziendali separati è ammessa esclusivamente ai fini del raggiungimento delle superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi realizzabili sul fondo interessato dall'intervento, i quali devono invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possibilità di realizzare il trasferimento di cubatura tra particelle catastali contigue.

Art.42 Aree naturali e subnaturali

1. Le aree naturali e subnaturali dipendono per il loro mantenimento esclusivamente dall'energia solare e sono ecologicamente in omeostasi, autosufficienti grazie alla capacità di rigenerazione costante della flora nativa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Esse includono falesie e scogliere, scogli e isole minori, complessi dunari con formazioni erbacee e ginepreti, aree rocciose e di cresta, grotte e caverne, emergenze geologiche di pregio, zone umide, sistemi fluviali e relative formazioni ripariali, ginepreti delle montagne calcaree, leccete e formazioni forestali in struttura climacica o sub-climacica, macchia foresta, garighe endemiche su substrati di diversa natura, vegetazione alopsammofila costiera, aree con formazioni steppiche ad ampelodesma.
3. La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive:
 - a) nelle aree naturali e subnaturali, non interessate da beni paesaggistici, qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, deve essere tale da ridurre al minimo, per quanto possibile, gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità;
 - b) nei sistemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali, riconosciuti di elevato livello di valore ambientale, gli interventi di gestione e manutenzione idraulica devono:
 - 1) assicurare la massima libertà evolutiva dei corsi d'acqua;
 - 2) controllare l'interazione con le dinamiche marine in particolare per quanto concerne le dinamiche sedimentologiche connesse ai trasporti solidi ed i rischi di intrusione del cuneo salino;
 - 3) evitare o ridurre i rischi di inquinamento e i rischi alluvionali;
 - 4) mantenere o migliorare la riconoscibilità, la continuità e la compatibile fruibilità paesaggistica;
 - 5) mantenere od accrescere la funzionalità delle fasce spondali ai fini della connettività della rete ecologica regionale.
4. La pianificazione locale e settoriale si conforma, altresì, alla direttiva di prevedere eventuali misure di limitazione temporanea nelle aree di cui al precedente comma in presenza di acclerate criticità, rischi o minacce ambientali, che ne possano compromettere le caratteristiche.
5. La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi regolamentando:
 - a) l'accesso nelle grotte e negli ambienti cavernicoli;
 - b) nelle aree di cresta e nei depositi di versante, la sentieristica e la circolazione veicolare tenendo conto della salvaguardia e dell'integrità degli habitat maggiormente fragili;
 - c) nei bacini montani gli interventi di consolidamento e di stabilizzazione dei versanti;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) nelle zone umide e nei laghi naturali, gli interventi di gestione in modo da evitare o ridurre i rischi di interrimento ed inquinamento;
 - e) nei ginepreti delle montagne calcaree e nelle aree costiere dunali, gli interventi in modo da vietare tagli e utilizzazioni che compromettano il regolare sviluppo della vegetazione;
 - f) il bosco e la sua gestione nelle aree prossime alle sponde fluviali;
 - g) nei sistemi fluviali e nelle relative formazioni ripariali le attività di torrentismo, della caccia e della pesca sportiva.
6. La pianificazione locale e settoriale si conforma altresì ai seguenti indirizzi:
- a) orientare gli interventi nelle leccete climaciche e sub-climaciche delle montagne calcaree, nelle foreste di tasso e agrifoglio, negli ontaneti montani, in modo da conservare e valorizzare le risorse naturali e la fruizione naturalistica ecocompatibile, adottando tutte le misure necessarie per il mantenimento del delicato equilibrio che le sostiene;
 - b) orientare gli interventi nelle aree di macchia-foresta e garighe climaciche delle creste e delle aree costiere, in modo da mantenere la struttura originaria della vegetazione, favorendo l'evoluzione naturale degli elementi nativi;
 - c) prevedere nei programmi e progetti di tutela e valorizzazione specifiche misure di conservazione delle formazioni stepatiche ad ampelodesma, costituite dalle praterie dalle alte erbe che coprono suoli particolarmente aridi stabilizzandone la struttura;
 - d) prevedere programmi prioritari di monitoraggio scientifico.

Art.43 Aree seminaturali

1. Le aree seminaturali sono caratterizzate da utilizzazione agro-silvo pastorale estensiva, con un minimo di apporto di energia suppletiva per garantire e mantenere il loro funzionamento.
2. Esse includono in particolare le seguenti categorie che necessitano, per la loro conservazione, di interventi gestionali: boschi naturali comprensivi di leccete, quercete, sugherete e boschi misti, ginepreti, castagneti da frutto, pascoli erborati, macchie, garighe, praterie di pianura e montane secondarie, fiumi e torrenti e formazioni riparie parzialmente modificate, zone umide costiere parzialmente modificate, dune e litorali soggetti a fruizione turistica, grotte soggette a fruizione turistica, laghi e invasi di origine artificiale e tutti gli habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni.

3. La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive:

- a) nelle aree seminaturali non interessate da beni paesaggistici, qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, deve essere tale da ridurre al minimo, per quanto possibile, gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado;
- b) negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e nelle formazioni climaciche, gli interventi forestali devono essere attuati al solo scopo conservativo;
- c) ridurre il carico antropico facendo ricorso al numero chiuso per l'accesso in alcuni casi particolarmente sensibili;
- d) organizzare, regolamentare e gestire il sistema dell'accessibilità, prevedendo percorsi alternativi a quelli che attraversano gli ambienti fragili;
- e) limitare le aree di sosta, in prossimità delle zone sensibili, alle sole persone disabili;
- f) localizzare ulteriori aree di sosta al di fuori delle aree particolarmente sensibili, con la contestuale attivazione di servizi navetta;
- g) prevedere nelle aree precedentemente forestate con specie esotiche interventi di riqualificazione e di recupero con specie autoctone;
- h) regolamentare la gestione e la disciplina delle dune e dei litorali sabbiosi soggetti a fruizione turistica per conseguire il mantenimento o il miglioramento del loro attuale assetto ecologico e paesaggistico, l'accessibilità e la fruizione compatibile con la conservazione delle risorse naturali. In particolare deve essere prevista:
 - 1) la classificazione delle spiagge in modo da associare regole di gestione differenti;
 - 2) la realizzazione dei servizi minimi secondo principi di buona qualità architettonica, al fine di ridurre al minimo l'impatto sulla percezione del paesaggio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 3) la realizzazione degli accessi pedonali che disciplinino le modalità di attraversamento delle dune.
4. La pianificazione locale e settoriale si conforma all'indirizzo di regolamentare nei laghi e invasi artificiali, l'attività di gestione e manutenzione idraulica in modo da garantire il minimo deflusso vitale e la regimazione delle piene tenendo conto anche degli aspetti ecologici quali eutrofizzazione, immissione di specie ittiche esotiche, importanza dei siti per gli uccelli acquatici.
5. La pianificazione locale e settoriale si conforma altresì all'indirizzo di orientare:
 - a) il governo delle zone umide al concetto della gestione integrata, e in particolare al mantenimento delle attività della pesca stagnale tradizionale, della produzione del sale (saline) e alla conservazione della biodiversità;
 - b) la gestione delle aree a pascolo in funzione della capacità di carico di bestiame. La gestione va comunque orientata a favorire il mantenimento di tali attività;
 - c) la gestione e la disciplina dei sistemi fluviali, delle formazioni ripariali e delle fasce latitanti al loro mantenimento e al miglioramento a favore della stabilizzazione della vegetazione naturale degli alvei, non ammettendo interventi che comportino la cementificazione degli alvei e delle sponde e l'eliminazione della vegetazione riparia, le opere di rimboschimento con specie non autoctone e i prelievi di sabbia in mancanza di specifici progetti che ne dimostrino la compatibilità e la possibilità di rigenerazione;
 - d) la gestione e la disciplina delle grotte soggette a fruizione turistica con programmi di accesso che tengano conto della presenza di specie endemiche della fauna cavernicola.

Art.44 Aree ad utilizzazione agro-forestale

1. Sono aree ad utilizzazione agro-forestale quelle con utilizzazioni agro-silvo pastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative desiderate.
2. In particolare tali aree comprendono rimboschimenti artificiali a scopi produttivi, oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti e frutteti in genere, coltivazioni miste in aree periurbane, coltivazioni orticole, colture erbacee incluse le risaie, prati sfalciabili irrigui, aree per l'acquicoltura intensiva e semi-intensiva ed altre aree i cui caratteri produttivi dipendono da apporti significativi di energia esterna.
3. Rientrano tra le aree ad utilizzazione agro-forestale:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) colture arboree specializzate;
 - b) forestazione artificiale;
 - c) colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte.
4. La pianificazione locale e settoriale si conforma alla direttiva di prevedere che le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, siano allocate in queste aree solo in caso di rilevanza pubblica economica e sociale e di impossibilità di localizzazione alternativa. In tali aree sono possibili gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, in modo da preservarne le caratteristiche di elevata capacità d'uso, di pregio paesaggistico e di interesse naturalistico e fatto salvo quanto previsto per l'edificato sparso in agro di cui all'articolo 61 delle NTA.
5. La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi:
- a) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree periurbane e nei terrazzamenti storici;
 - b) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate;
 - c) migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola;
 - d) riqualificare i paesaggi agrari;
 - e) ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica;
 - f) mitigare o rimuovere i fattori di criticità e di degrado.

Sez. III. Misure di comparazione con altri atti di programmazione, pianificazione e norme di difesa del suolo

Art.45 Aree a forte acclività

- 1. Sono da considerarsi aree a forte acclività quelle aventi pendenza naturale superiore o uguale al 40 per cento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. La pianificazione locale e settoriale si conforma alla direttiva di precludere nelle aree a forte acclività, qualora non contigue ai centri abitati, gli interventi di nuova edificazione e comunque ogni trasformazione che ne comprometta l'equilibrio geomorfologico e idrogeologico, in conformità alle norme di legge.

Art.46 Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate

1. Le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate sono costituite da territori soggetti a forme di protezione istituzionali, rilevanti ai fini paesaggistici e ambientali e comprendono le aree protette istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della L.R. n. 31/1989, le aree della rete "Natura 2000" (Direttiva 92/43/CE e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici), le oasi permanenti di protezione faunistica e cattura ai sensi della L.R. n. 23/1998, le aree gestite dall'Ente Foreste.
2. Le aree istituzionalmente tutelate si distinguono in:
 - a) aree tutelate di rilevanza comunitaria e internazionale;
 - b) altre aree tutelate.
3. Il PPR favorisce l'integrazione, nell'ambito dei piani di gestione delle aree della rete "Natura 2000" e dei siti Ramsar, di criteri di valorizzazione paesaggistica ed ambientale.
4. Il PPR incentiva, inoltre, il processo di inserimento in rete delle singole aree attraverso la previsione dei corridoi ecologici.
5. Per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità delle Aree Protette, SIC e ZPS, dovranno essere espletate le procedure di valutazione d'incidenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
6. Le linee elettriche, con tensione maggiore ai 20 KV e che interessino Siti di Interesse Comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", devono essere realizzate in cavo interrato, salvo impedimenti di natura tecnica, con la conseguente eliminazione delle linee aeree che non risultassero più funzionali a seguito della realizzazione dei nuovi interventi.
7. Per le Aree protette nazionali, il PPR recepisce la delimitazione dei parchi nazionali istituiti e delle aree marine protette.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. Le disposizioni del PPR si applicano alle aree protette nazionali in quanto compatibili con la disciplina dei decreti istitutivi, e prevalgono, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sulle eventuali disposizioni meno restrittive in essi contenute.
9. Le altre aree tutelate, costituite da oasi naturalistiche, oasi permanenti di protezione faunistica e cattura, aree dell'Ente foreste, aree della Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste, sono gestite dagli enti o dalle associazioni competenti, nel rispetto della disciplina del PPR.
10. Sono altresì vietati negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva "Habitat" e nelle formazioni climaciche, gli interventi forestali, se non a scopo conservativo.
11. Nelle aree con significativa presenza di habitat e di specie di interesse conservazionistico europeo, sono vietati:
 - a) gli interventi infrastrutturali energetici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio ed elevati rischi di collisione e di elettrocuzione per l'avifauna protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 23/1998);
 - b) impianti eolici;
 - c) l'apertura di nuove strade al di sopra dei 900 metri.

Art.47 Aree di recupero ambientale

1. Le aree di recupero ambientale comprendono aree degradate o radicalmente compromesse dalle attività antropiche pregresse, quali quelle interessate dalle attività minerarie dismesse e relative aree di pertinenza, quelle dei sedimenti degli impianti tecnologici industriali dismessi, le discariche dismesse e quelle abusive, i siti inquinati e i siti derivanti da servitù militari dismesse.
2. Sono da comprendere tra le aree soggette a recupero ambientale anche le aree a eccessivo sfruttamento a causa del pascolo brado o a processi d'abbandono, le aree desertificate anche da processi di salinizzazione delle falde acquifere, le aree non più di interesse economico a seguito dello sfruttamento totale o parziale del giacimento per le quali non sia più presente un interesse minerario e le aree interessate da lavori di ricerca mineraria conclusi con esito negativo.
3. Per i siti inquinati di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/34 del 5 dicembre 2003 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/13 del 1 giugno 2011, valgono le disposizioni ivi riportate.
4. Gli enti competenti all'esercizio della funzione di pianificazione, con valore di direttiva:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) nelle aree di degrado della vegetazione, dovuto a interventi di varia natura, eccessivo sfruttamento, specie invasive, attività di cava e minerarie, che necessitano di interventi di ripristino a fini di sistemazione idrogeologica, produttiva e ambientale, devono dare preminenza ad interventi silvo-colturali, al recupero, restauro e rinaturalizzazione che consentano il ripristino a fine periodo della copertura vegetale autoctona;
 - b) nelle aree di compromissione ambientale dovuta alle attività minerarie dismesse, ai sedimenti degli impianti industriali dismessi, alle discariche dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di messa in sicurezza e recupero, gli interventi devono promuovere, ove possibile, il ripristino dei luoghi, anche al fine della valorizzazione turistico ambientale, tenendo conto della conservazione dell'identità storica e culturale del paesaggio. I piani di valorizzazione turistico ambientale sono ammessi solo se compatibili con i caratteri specifici del territorio;
5. Gli enti competenti all'esercizio della funzione di pianificazione, con valore di indirizzo, regolamentano:
- a) gli interventi, gli usi o le attività al fine di non pregiudicare i processi di bonifica e recupero o comunque di non aggravare le condizioni di degrado;
 - b) gli interventi nelle aree di degrado paesaggistico quali elettrodotti aerei, scarpate nude della viabilità, specialmente di penetrazione agraria in collina e montagna, al fine di promuovere il ripristino dello stato originario dei luoghi, ovvero la creazione di nuovi paesaggi compatibili con il contesto ambientale.

Art.48 Aree di pericolosità idrogeologica

1. Per le aree a rischio idraulico e di frana, così come individuate dalla cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico, si rimanda alla disciplina prevista nel medesimo Piano.

Art.49 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico

1. Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e del relativo regolamento di cui al Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), si rimanda alle prescrizioni di polizia forestale ivi previste.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art.50 Programmi e interventi di recupero e valorizzazione dell'assetto ambientale

1. La Regione, le Province ed i Comuni, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, individuano ed attivano programmi, piani e progetti aventi carattere strategico per promuovere lo sviluppo del territorio regionale in un'ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica.
2. I programmi, i piani ed i progetti devono essere tali da incidere significativamente sul sistema economico- sociale, sull'organizzazione del territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare possono comprendere operazioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti, anche costieri, e la realizzazione di parchi ecologico-ambientali anche di carattere botanico e forestale di elevata valenza scientifica e culturale. Essi in ogni caso perseguono obiettivi di elevata qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e urbanistico-architettonica.
3. Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 4/2009, la proposta di cui al comma 1 è sottoposta all'Assessorato competente in materia di governo del territorio per la preliminare valutazione della compatibilità complessiva sotto il profilo paesaggistico. In caso di esito positivo si procede mediante conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la realizzazione degli interventi programmati necessiti di variante agli strumenti urbanistici si procede secondo le vigenti disposizioni legislative. In tal caso, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 4/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà.
5. I programmi, piani e progetti aventi carattere strategico di cui ai commi precedenti costituiscono modalità di attuazione del PPR ai sensi dell'articolo 5, comma 1 delle NTA e, qualora interessino beni paesaggistici, all'interno del procedimento per la loro definizione può essere sentito il Ministero. Le modalità attuative edilizie ed urbanistiche sono regolate dalla normativa regionale.
6. La Regione, in coerenza con le disposizioni del PPR, identifica idonee azioni per la tutela, valorizzazione e promozione dei valori paesaggistici anche mediante la redazione di programmi regionali.
7. I programmi, piani e progetti regionali sono redatti al fine di:
 - a) prevenire eventuali situazioni di rischio;
 - b) costituire un duraturo equilibrio tra l'attività antropica e il sistema ambientale;
 - c) migliorare la funzionalità ecosistemica;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) attivare opportuni sistemi di monitoraggio volti a verificare il mantenimento e miglioramento della biodiversità, evidenziando eventuali situazioni di criticità.
8. La Regione promuove la stipula di accordi con gli enti gestori di aree protette nazionali al fine di:
- a) conciliare la pianificazione paesaggistica regionale con i piani e i regolamenti delle aree protette nazionali, fornendo agli enti gestori i supporti tecnici necessari per la pianificazione di propria competenza;
 - b) favorire la massima integrazione delle Aree Protette nazionali nel contesto ambientale regionale, allo scopo di trasferirne i benefici derivanti dalla loro valorizzazione, e di potenziare l'azione di tutela;
 - c) favorire il processo di individuazione e gestione delle aree contigue ai parchi nazionali.
9. La Regione promuove la creazione di una rete di siti, da istituire preferibilmente nei demani pubblici, per la coltivazione in situ ed ex situ delle specie native, al fine di assicurare la conservazione del germoplasma e della biodiversità della Sardegna.
10. La Regione, anche su proposta ed in collaborazione con gli enti locali, provvede ad individuare e delimitare cartograficamente aree agro-forestali speciali, colture terrazzate, anche delle aree periurbane, boschi da seme, parcelle di sperimentazione forestale storica, categorie di copertura vegetale del territorio sardo di particolare rilevanza, biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e successive modificazioni, non individuati nell'ambito della rete "Natura 2000" della Regione Sardegna o di altre normative nazionali e regionali, fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici.

Titolo II Assetto storico-culturale

Art.51 Assetto storico-culturale. Generalità e misure di tutela e valorizzazione

1. L'assetto storico-culturale è costituito dalle aree e dagli immobili, siano essi edifici o manufatti, che strutturano e caratterizzano il territorio a seguito di processi storici di antropizzazione di lunga durata.
2. Le aree e gli immobili dell'assetto storico-culturale concorrono alla caratterizzazione del paesaggio e ne completano la ricognizione e l'analisi con riferimento ai valori storico-culturali.
3. L'assetto storico-culturale è costituito dai sistemi identitari, oggetto di riconoscimento per le particolari e prevalenti peculiarità storico-culturali:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- a) aree caratterizzate da insediamenti storici;
 - b) aree di insediamento produttivo di interesse storico-culturale: aree delle saline storiche e aree della bonifica;
 - c) aree di insediamento produttivo di interesse storico-culturale: Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna (DM 16.10.2011)
4. L'assetto storico-culturale è costituito, altresì, dai contesti identitari, costituiti da:
- a) aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria;
 - b) aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica.
5. L'assetto storico-culturale è costituito, altresì, dai complessi territoriali di cui all'articolo 57 delle NTA, descritti nell'elaborato denominato "Complessi territoriali con valenza storico culturale" e rappresentati nelle tavole del PPR alla scala 1:200.000.

Sez. I. Sistemi identitari

Art.52 Sistemi identitari: Aree caratterizzate da insediamenti storici

1. Le aree caratterizzate da insediamenti storici sono sistemi identitari individuati dal PPR a seguito di ricognizione e analisi dei centri di antica e prima formazione, dei centri rurali e dei centri specializzati del lavoro. I sistemi identitari, rappresentati nelle tavole del PPR e meglio specificati nell'Atlante degli insediamenti storici, sono le matrici di sviluppo degli insediamenti, privi dei requisiti di notevole integrità e rilevanza d'insieme propri dei beni paesaggistici di cui all'articolo 37 delle NTA.
2. I centri specializzati del lavoro si distinguono in villaggi minerari e industriali e villaggi delle bonifiche e delle riforme agrarie dell'800 e del '900.
3. La pianificazione urbanistica comunale si conforma alle seguenti direttive:
 - a) riconoscere, in sede di adeguamento al PPR dello strumento urbanistico generale, le perimetrazioni degli insediamenti storici, come delimitati dal PPR;
 - b) riconoscere, in modo dettagliato, i tessuti di antica e prima formazione, in base ai seguenti fattori:
 - 1) quadro geografico: orografia, idrografia, rapporto con gli elementi naturali, giaciture;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 2) funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali;
 - 3) margini, eventualmente fortificati;
 - 4) assi e poli urbani.
- c) prevedere, ove possibile, il mantenimento o il ripristino delle funzioni residenziali, nonché prevedere le attività compatibili necessarie per la vitalità economica e sociale e connesse alla funzione abitativa, quali gli esercizi commerciali al minuto, l'artigianato, i pubblici esercizi, gli uffici e studi privati, le strutture associative, sanitarie, sociali e religiose;
 - d) incentivare le attività culturali, turistiche, della ricerca, dell'artigianato di qualità e le funzioni direzionali che favoriscano il riuso sostenibile, ivi compreso il riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso per le politiche dell'ospitalità alberghiera e paralberghiera diffusa e di qualità;
 - e) non consentire interventi che comportino la modifica sostanziale dei caratteri della trama viaria ed edilizia storica, né dei manufatti anche isolati che costituiscano testimonianza storica e culturale;
 - f) prevedere che gli interventi nelle aree attorno ai centri rurali siano finalizzati a preservarne la natura di insediamenti non accentrati e gli specifici caratteri morfologici in rapporto al territorio circostante;
4. La pianificazione urbanistica comunale si conforma, inoltre, alla direttiva di prevedere che il piano particolareggiato contenga le analisi di cui ai successivi commi e che sia sottoposto agli atti di accordo di cui all'articolo 5 comma 1, lettera c) delle NTA.
5. Il piano particolareggiato analizza i seguenti fattori paesaggistici:
- a) caratteri dell'edificato, tessuti e tipologie edilizie;
 - b) presenza di complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale;
 - c) presenza di verde storico, parchi, giardini e ville, slarghi e piazze;
 - d) caratteri, significatività, rappresentatività e fruibilità dello spazio pubblico, delle sue superfici e dell'arredo urbano;
 - e) caratterizzazione del patrimonio edilizio in termini di epoca di costruzione, grado di conservazione, valore architettonico e tipologia al fine di identificare gli edifici di valore storico, gli edifici da riqualificare, gli edifici di recente costruzione o quelli i cui caratteri storico-architettonici siano stati alterati in modo da determinarne la non riconoscibilità e i ruderi;
 - f) criticità in atto, problemi di recupero e riuso emergenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Il piano particolareggiato si conforma alla direttiva di prevedere le seguenti misure di salvaguardia e utilizzazione:
- a) gli interventi sugli edifici di valore storico, laddove ancora superstiti, devono essere rivolti esclusivamente alla riqualificazione ed al recupero attraverso opere, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e mediante opere interne di cui all'articolo 15 della L.R. n. 23/1985. Potranno essere realizzate opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, espressi anche mediante abachi, assicurino la funzionalità e il riutilizzo a fini abitativi e per altre destinazioni d'uso compatibili anche attraverso limitati interventi di nuova costruzione strettamente connessi alle suddette finalità. Gli interventi di riqualificazione e recupero di cui sopra devono riguardare non solo i corpi di fabbrica storico-tradizionali, ma anche le recinzioni e le relazioni originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro integrità, nonché il contesto degli spazi collettivi costituiti da aree verdi, strade e piazze;
 - b) gli interventi sugli edifici da riqualificare che, pur conservando la propria consistenza materiale e formale, hanno subito limitate e reversibili modificazioni su alcuni elementi di fabbrica o risultano inabitabili per quanto riguarda la loro inadeguatezza funzionale e dimensionale e in termini di altezze utili, oltre quelli di cui al punto a) precedente, sono quelli di riqualificazione anche attraverso completamenti, sopraelevazioni, aumenti di volume in coerenza con l'abaco tipologico mediante l'uso di tecnologie edilizie compatibili e l'eliminazione degli elementi incongrui con il contesto storico;
 - c) per gli edifici di recente costruzione o quelli i cui caratteri storico-architettonici siano stati alterati in modo da determinarne la non riconoscibilità, prevedere misure atte a garantire la riqualificazione dei tessuti modificati con un complesso di regole insediative, rivolte a favorire la conservazione degli elementi storici superstiti. In particolare, per le unità edilizie ed i tessuti sostituiti in tempi recenti, prevedere interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica che per densità, rapporti di pieni e vuoti, altezze, allineamenti e affacci risultino coerenti e non pregiudizievoli delle preesistenze;
 - d) per quanto concerne le aree libere a seguito di demolizione di unità e organismi edilizi preesistenti o per gli edifici fortemente degradati tali da essere classificati come ruderi, valutare l'opportunità del mantenimento degli spazi per finalità di pubblico interesse e, in caso di ricostruzione, privilegiare il concorso di idee con procedure ad evidenza pubblica per l'approvazione dei progetti edilizi;
 - e) consentire la collocazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonte rinnovabile a servizio dell'edificio in modo da ridurre, per quanto possibile, la loro visibilità dalla strada pubblica,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

anche attraverso la previsione di apposite schermature ovvero di altre soluzioni tecniche che ne garantiscano il coerente inserimento nel contesto.

7. La pianificazione urbanistica comunale si conforma all'indirizzo di prevedere le seguenti misure di salvaguardia e utilizzazione:
- a) conservare la stratificazione storica, da mantenere leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate;
 - b) conservare e valorizzare le tracce che testimoniano l'origine storica dell'insediamento;
 - c) riconoscere e valorizzare i margini, sia che venga riconosciuta una cinta murata, sia che tali margini si identifichino con recinti, percorsi;
 - d) evitare saldature tra nuclei contermini, salvaguardando identità e differenze specifiche;
 - e) favorire la riqualificazione dell'aspetto ambientale e del paesaggio urbano, con l'eliminazione delle superfetazioni ed il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici;
 - f) individuare misure per riqualificare i tessuti storici, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica per sostituire parti incongrue ed incompatibili, nella ricerca del disegno e della trama originari del tessuto.
8. Nei villaggi minerari e industriali e nei villaggi delle bonifiche e delle riforme agrarie dell'800 e del '900, al fine di mantenere l'impianto morfologico e il rapporto volumetrico e percettivo con il contesto naturale, la pianificazione urbanistica comunale si conforma alle seguenti direttive:
- a) prevedere interventi di recupero, di riqualificazione e di ristrutturazione dei siti, anche con modificazione delle destinazioni d'uso dei singoli edifici;
 - b) prevedere demolizioni di corpi di fabbrica la cui genesi sia marginale rispetto all'impianto principale;
 - c) prevedere la demolizione e ricostruzione, anche non strettamente filologica, di fabbricati le cui condizioni statiche ne impediscano il recupero e il cui impianto strutturale non sia compatibile con le nuove destinazioni d'uso;
 - d) prevedere che gli interventi di cui alle lettere precedenti siano consentiti previa approvazione di piano particolareggiato, da sottoporre ad atto di accordo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), delle NTA o a bando pubblico di progettazione e trasformazione esteso all'intero comparto. Tale piano o progetto deve analizzare la genesi storica del sito, le sue condizioni strutturali, lo stato di inquinamento dei luoghi, i relativi interventi di bonifica e deve essere corredato da un piano



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

socioeconomico che motivi il recupero e le ristrutturazioni proposte. Il piano particolareggiato o il progetto devono prevedere idonee soluzioni architettoniche per i fabbricati di cui non si propone la conservazione, la ricostruzione filologica o la demolizione.

Art.53 Sistemi identitari: Aree d'insediamento produttivo di interesse storico-culturale

1. Le aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale sono sistemi identitari, individuati e rappresentati nelle tavole del PPR, caratterizzati da forte identità, in relazione a fondamentali processi produttivi di rilevanza storica.
2. Tali aree costituiscono elementi distintivi dell'organizzazione territoriale. Esse rappresentano permanenze significative riconoscibili dell'assetto territoriale storico consolidato, e comprendono le aree di bonifica, le aree delle saline storiche nonché le aree dell'organizzazione mineraria ricomprese nel Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna, limitatamente alle aree di caratterizzazione paesaggistica b) c) d) di cui al seguente comma 3.
3. Le aree dell'organizzazione mineraria ricomprese nel Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna sono suddivise, sulla base del riconoscimento delle loro peculiarità, nelle seguenti aree di caratterizzazione paesaggistica:
 - a) Aree di rilevanza non geomineraria attualmente ricomprese nel territorio del Parco;
 - b) Aree di contesto del Parco con monumentalità paesaggistica, geomorfologica e cromatica;
 - c) Aree minerarie a forte valenza di archeologia industriale;
 - d) Aree minerarie a prevalenza geomorfologica con eventuali modifiche derivanti da discariche.
4. La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive:
 - a) conservare le caratteristiche essenziali delle aree d'insediamento produttivo di interesse storico-culturale;
 - b) prevedere che gli interventi di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie sia coerente con l'organizzazione territoriale;
 - c) consentire per le architetture storiche interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- d) consentire la demolizione solo per le parti incongrue;
 - e) disciplinare i cambi di destinazione d'uso ritenuti compatibili con la consistenza storico culturale dei beni stessi;
 - f) consentire nuove recinzioni derivanti da parcellizzazioni dei fondi agricoli se congruenti con il contesto;
 - g) nelle aree minerarie a prevalenza geomorfologica con eventuali modifiche derivanti da discariche dovute alle attività minerarie dismesse, nelle aree di sedime degli impianti industriali dismessi, alle discariche dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di messa in sicurezza e recupero, promuovere, ove possibile, il ripristino dei luoghi, anche al fine della valorizzazione turistico ambientale, tenendo conto della conservazione dell'identità storica e culturale del paesaggio. I piani di valorizzazione turistico ambientale sono ammessi solo se compatibili con i caratteri specifici del territorio.
5. La pianificazione locale e settoriale si conforma all'indirizzo di recuperare gli approdi portuali minerari dismessi.

Sez. II. Beni paesaggistici tutelati dal PPR di valenza storico culturale: direttive e indirizzi

Art.54 Beni paesaggistici tutelati dal PPR: Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico. Direttive e indirizzi

- 1. Per gli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico, con valore di direttiva e indirizzo, la pianificazione locale attua le previsioni di cui all'articolo 52, commi 3, 5, 6 e 7 delle NTA.
- 2. Per gli elementi dell'insediamento rurale sparso, quali stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles, la pianificazione locale si conforma alla direttiva di prevedere le seguenti prescrizioni:
 - a) disciplinare i criteri di realizzazione degli interventi di recupero e di modificazione considerando il carattere di grande essenzialità e sobrietà dell'architettura rurale dei nuclei sparsi secondo i seguenti principi:
 - 1) costruire per cellule edilizie chiuse ed elementari, prive di articolazioni interne e di sbalzi o aggetti sia nel sistema delle chiusure murarie sia negli orizzontamenti di copertura;
 - 2) giustapporre i corpi di fabbrica per successivi raddoppi in sequenza lineare, evitando costantemente i corpi complessi e frastagliati;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- 3) utilizzare le stesse cellule edilizie, i fabbricati accessori quali porticati e depositi e naturalmente i recinti a secco per costituire aggregazioni più ampie di corti rurali;
- 4) aderire al paesaggio, con la prevalenza di corpi bassi e ad unico piano, al più con semplice raddoppio, e disporre di seguire le pendenze con corpi sfalsati;
- 5) perseguire la continuità dei volumi con i recinti;
- 6) utilizzare in modo prevalente o esclusivo materiali locali e naturali, adeguando i materiali e i caratteri costruttivi alle preesistenze tradizionali della regione storica in cui l'intervento ricade, con particolare riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura.

Sez. III. Contesti identitari

Art.55 Contesti identitari: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria

1. Le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria sono delimitate e rappresentate nelle tavole del PPR e inserite nell'Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari. Le specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione sono esplicitate nelle schede monografiche contenute nell'Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari.
2. All'interno delle aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria gli interventi sono ammessi a condizione che in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo da parte della competente amministrazione vi sia la positiva valutazione sulla compatibilità dell'intervento con le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al comma 1.
3. Per le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria, elencate nel Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari, e non ricomprese nell'Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari, si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'articolo 76 delle NTA relativo alla disciplina transitoria.

Art.56 Contesti identitari: Aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica

1. Il PPR individua le aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica quali quelle caratterizzate da caselli, case cantoniere, fari, ponti, porti storici, acquedotti e stazioni, delimitate e rappresentate nelle tavole del PPR e inseriti nell'Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PPR e dei contesti identitari o nel Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari

2. Le specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione delle aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica sono esplicitate nelle schede monografiche contenute nell'Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari.
3. All'interno delle aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica gli interventi sono ammessi a condizione che in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo da parte della competente amministrazione vi sia la positiva valutazione sulla compatibilità dell'intervento con le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al comma 2.
4. Per le aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica, elencate nel Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari, e non ricomprese nell'Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari, si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'articolo 76 delle NTA relativo alla disciplina transitoria.

Sez. IV. Complessi territoriali

Art.57 Complessi territoriali con valenza storico culturale

1. Al fine di tutelare e valorizzare il territorio il PPR individua, in via di prima ricognizione, alcuni complessi territoriali con valenza storico culturale che rappresentano le più significative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed altre valenze storico culturali, descritti in relazione e schede.
2. Nelle schede sono forniti riferimenti e indicazioni per la conoscenza e la valorizzazione dei complessi di seguito elencati:
 1. Complesso territoriale degli scali emporici dal Sarrabus a Capo Carbonara;
 2. Complesso territoriale minerario di Monte Narba,
 3. Complesso territoriale delle bonifiche di Castiadas;
 4. Complesso territoriale dei centri medievali di Muravera, Villaputzu, San Vito;
 5. Complesso territoriale dei centri medievali di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu, Monserrato, Selargius;
 6. Complesso territoriale dei centri medievali di Settimo San Pietro, Sinnai, Maracalagonis;
 7. Complesso territoriale kalaritanos kòlpos;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. Complesso territoriale dei Colli di Cagliari;
9. Complesso territoriale del territorium di Nora;
10. Complesso territoriale delle bonifiche di Pula;
11. Complesso territoriale del territorium sulcitanum;
12. Complesso territoriale dei furriadroxius e medaus, letti nella propria organizzazione infrastrutturale;
13. Complesso territoriale minerario del bacino del carbone del Sulcis;
14. Complesso territoriale del territorium Iglesiente;
15. Complesso territoriale degli insediamenti fenici della costa occidentale, di Tharros, Othoca e Neapolis;
16. Complesso territoriale delle bonifiche di Oristano e Arborea;
17. Complesso territoriale dei centri medievali di Oristano, Siamaggiore, Solarussa, Zerfaliu, Ollastra Simaxis, Siapiccia, Sciamanna;
18. Complesso territoriale del territorio di Cornus e del Montiferru;
19. Complesso territoriale del territorio di Bosa;
20. Complesso territoriale del territorio di Villanova;
21. Complesso territoriale del Territorio della Nurra;
22. Complesso territoriale minerario dell'Argentiera;
23. Complesso territoriale delle bonifiche di Alghero - Fertilia;
24. Complesso territoriale carcerario dell'Asinara;
25. Complesso territoriale di Colonia Iulia Turris Libissonis;
26. Complesso territoriale del territorio di Anglona;
27. Complesso territoriale del territorio della Gallura;
28. Complesso territoriale delle isole della Gallura;
29. Complesso territoriale degli stazzi della Gallura;
30. Complesso territoriale del territorio delle Baronie di Posada, Budoni, S. Teodoro;
31. Complesso territoriale dei centri medievali di Loculi, Irgoli, Onifai, Galtelli, Orosei;
32. Complesso territoriale del territorio di Ogliastra;
33. Complesso territoriale dei centri medievali di Lotzorai, Donigala, Girasole, Tortoli;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

34. Complesso territoriale del territorio di Quirra.

Art.58 Programmi e interventi di recupero e valorizzazione dell'assetto storico culturale

1. La Regione, le Province ed i Comuni, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, individuano ed attivano programmi, piani e progetti aventi carattere strategico per promuovere lo sviluppo del territorio regionale in un'ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica.
2. I programmi, i piani ed i progetti devono essere tali da incidere significativamente sul sistema economico- sociale, sull'organizzazione del territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare possono comprendere operazioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti, anche costieri, e la realizzazione di parchi ecologico-ambientali anche di carattere botanico e forestale di elevata valenza scientifica e culturale. Essi in ogni caso perseguono obiettivi di elevata qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e urbanistico-architettonica.
3. Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche e integrazioni la proposta di cui al comma 1 è sottoposta all'Assessorato competente in materia di governo del territorio per la preliminare valutazione della compatibilità complessiva sotto il profilo paesaggistico. In caso di esito positivo si procede mediante conferenza di servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la realizzazione degli interventi programmati necessiti di variante agli strumenti urbanistici si procede secondo le vigenti disposizioni legislative. In tal caso, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche e integrazioni, i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà.
5. I programmi, piani e progetti aventi carattere strategico di cui ai commi precedenti costituiscono modalità di attuazione del PPR ai sensi dell'articolo 5 delle NTA e, qualora interessino beni paesaggistici, all'interno del procedimento per la loro definizione può essere sentito il Ministero. Le modalità attuative edilizie ed urbanistiche sono regolate dalla normativa regionale.
6. La Regione, in coerenza con le disposizioni del PPR, identifica idonee azioni per la tutela, valorizzazione e promozione dei valori paesaggistici anche mediante la redazione di programmi regionali.
7. La Regione mediante programmi di valorizzazione e conservazione, in coerenza con gli strumenti di pianificazione, determina le azioni strategiche necessarie per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle valenze storico culturali e identitarie.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. I programmi, piani e progetti di cui sopra, al fine di definire azioni di valorizzazione e dettare tempi e costi di realizzazione degli interventi, possono coinvolgere soggetti pubblici e privati, in modo da integrare gli elementi paesaggistici di carattere ambientale e insediativi con quelli aventi rilevanza storico culturale.
9. Mediante gli strumenti della pianificazione urbanistica locale, ed altresì attraverso opportuna programmazione e gestione degli interventi negli ambiti urbani storici e nelle loro immediate adiacenze, anche con il concorso finanziario regionale, sono incentivate le politiche di qualità con particolare riferimento:
 - a) alla riduzione e/o eliminazione del traffico veicolare privato dai centri storici, specie quello di attraversamento, con la costituzione di isole pedonali per la ricostruzione della originaria fruizione spaziale;
 - b) all'eliminazione degli elementi incongrui della cartellonistica e delle insegne pubblicitarie;
 - c) all'unificazione e al coordinamento degli elementi dell'illuminazione e delle pavimentazioni degli spazi pubblici ed in generale degli elementi di arredo urbano atti a caratterizzare i centri e nuclei storici;
 - d) al ricorso diffuso e obbligatorio alla forma del concorso di idee o di progettazione per l'innalzamento dei livelli qualitativi degli interventi;
 - e) al ricorso alle più opportune forme di pubblicizzazione, di vaglio collettivo e conoscenza collettiva degli stessi interventi, onde favorire la più ampia condivisione degli stessi e garantire la partecipazione sociale dei protagonisti e degli utenti del patrimonio culturale.

Titolo III Assetto insediativo

Art.59 Assetto insediativo. Generalità

1. L'assetto insediativo rappresenta l'insieme degli elementi risultanti dai processi di organizzazione del territorio funzionali all'insediamento degli uomini e delle attività.
2. Rientrano nell'assetto insediativo le seguenti componenti individuate dal PPR:
 - a) Edificato urbano;
 - b) Edificato sparso in agro;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) Insediamenti turistici;
 - d) Insediamenti produttivi;
 - e) Aree speciali - Grandi attrezzature di servizio pubblico per istruzione, sanità, ricerca, sport e aree militari;
 - f) Aree delle infrastrutture.
3. Le componenti dell'assetto insediativo sono rappresentate nelle tavole del PPR con riferimento alla data di aggiornamento e revisione del PPR e hanno mero valore ricognitivo. Pertanto, gli enti competenti nell'esercizio della funzione della pianificazione e gestione del territorio valutano le direttive ed indirizzi da applicare in relazione alla effettiva rilevazione delle componenti insediative.
4. Costituiscono elementi dell'assetto insediativo:
- a) le grandi aree industriali;
 - b) la viabilità panoramica-turistica e di interesse paesaggistico.
5. La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive:
- a) verificare ed integrare le perimetrazioni dell'edificato, riconosciute e delimitate dal PPR, individuando in modo dettagliato le componenti insediative, secondo le definizioni di ciascuna di esse;
 - b) orientare la pianificazione urbanistica alla riqualificazione e al completamento dell'insediamento esistente, a partire dalle matrici storico-ambientali che ne costituiscono la struttura conformativa;
 - c) localizzare prioritariamente i nuovi interventi residenziali, turistici e i servizi generali in connessione e integrazione strutturale e formale con l'assetto insediativo esistente;
 - d) conformare le nuove costruzioni e le trasformazioni dell'edificato esistente al principio di armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto;
 - e) prevedere specifiche norme per la progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali di rete o puntuali rispettando il loro corretto inserimento nel paesaggio e nell'ambiente;
 - f) monitorare il fenomeno dell'abusivismo edilizio attraverso un puntuale censimento degli abusi dichiarati o riscontrati, ancorché sanati, al fine di meglio orientare la pianificazione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- g) al fine di assicurare il miglior decoro urbano e il rispetto dei principi generali del PPR, prevedere disposizioni per la risoluzione del fenomeno del mancato completamento delle opere, con particolare riferimento alle finiture esterne degli immobili.
6. La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi:
- a) orientare l'azione di programmazione, progettazione e controllo degli interventi prioritariamente sugli obiettivi di qualità paesaggistica e qualità urbanistica-architettonica;
 - b) perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, in linea con le priorità stabilite dalla Commissione Europea nella strategia *“Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”* e anche con riferimento ai criteri dell'Agenda 21, attraverso i diversi strumenti di pianificazione al fine di elevare gli standard dei servizi di igiene pubblica e di raccolta dei rifiuti, favorendone il recupero e riciclaggio, di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici tramite la razionalizzazione della mobilità, di contenere i consumi energetici, nonché mitigare l'inquinamento acustico, atmosferico, luminoso ed elettromagnetico. Tali obiettivi sono realizzati anche tramite azioni mirate attraverso forme di compartecipazione con operatori privati;
 - c) orientare le azioni di trasformazione irreversibili per nuovi insediamenti al principio di minimo consumo del territorio;
 - d) applicare il criterio conservativo nei confronti dei caratteri della organizzazione spaziale che ha conseguito un adeguato consolidamento, così da configurare parti insediative dotate di caratteri riconoscibili. In particolare la conservazione dell'impianto urbanistico è da applicarsi, oltre che agli impianti di antica e prima formazione, anche alle espansioni urbane fino agli anni Cinquanta qualora i Comuni ne riconoscano il pregio paesaggistico, nonché alle reti e impianti infrastrutturali, ovunque ubicati, in rapporto alla strutturazione consolidata del paesaggio;
 - e) applicare il criterio trasformativo alle forme insediative strutturalmente incoerenti, per le quali deve essere ridefinita la spazialità urbana a partire dalle matrici ambientali. Tale criterio si applica alle espansioni recenti e alle aree ad esse contigue da riconfigurare in coerenza all'intorno paesaggistico;
 - f) orientare le modalità di trasformazione del territorio secondo canoni di urbanistica sostenibile e architettura di qualità e bioarchitettura, promuovendo modalità costruttive finalizzate a conseguire un risparmio energetico e il miglioramento del comfort abitativo all'interno degli edifici;
 - g) indirizzare verso il riuso e la riqualificazione degli insediamenti esistenti, sia per utilizzi di carattere residenziale, che turistico, produttivo, per servizi e infrastrutture;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- h) ai sensi dell'articolo 5, comma 4, delle NTA, attuare le previsioni del PPR in modo coordinato tra Comuni e Province per il raggiungimento di obiettivi paesaggistici sovralocali, promuovendo forme di pianificazione sovracomunale per l'ottimizzazione delle opere infrastrutturali e per la migliore localizzazione di servizi generali, impianti tecnologici, commerciali, produttivi, industriali e artigianali;
- i) per il miglioramento o il completamento del "non finito" prevedere una disciplina di particolare cura del decoro architettonico, che dovrà essere assicurato anche da controlli di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della normativa edilizia comunale.

Sez. I Componenti di paesaggio con valenza insediativa

Art.60 Edificato urbano

- 1. L'edificato urbano comprende:
 - a) insediamenti storici, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 37 "Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico" e nell'articolo 52 "Aree caratterizzate da insediamenti storici" delle NTA;
 - b) espansioni fino agli anni Cinquanta contraddistinte dalle porzioni di edificato urbano originate dall'ampliamento, normalmente in addizione ai centri di antica e prima formazione, che hanno conservato i caratteri della città compatta;
 - c) espansioni recenti contraddistinte dalle porzioni dell'edificato urbano residenziale, avvenute dopo il 1950, non sempre caratterizzate da un disegno urbano riconoscibile e unitario e spesso derivanti da interventi discontinui di attuazione urbanistica, identificate comunemente come periferie;
 - d) espansioni in programma contraddistinte dalle aree già programmate o da programmare per la futura espansione urbana.
- 2. Nell'edificato urbano la pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive:
 - a) ricostituire il tessuto connettivo ambientale dell'insediamento urbano, sia con riferimento agli interventi di consolidamento sia di trasformazione e restauro privilegiando, laddove possibile, la conservazione dei cunei verdi e degli spazi vuoti ancora esistenti attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di spazi aperti extraurbani, al fine di riconfigurare i limiti dell'edificato e contrastare la tendenziale saldatura tra i centri;
 - b) conformare le nuove costruzioni e le trasformazioni dell'edificato esistente al principio di armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) perseguire gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;
 - d) dimensionare le aree di completamento e di nuova espansione a fini residenziali in relazione ad una puntuale valutazione della domanda sociale proiettata su un orizzonte temporale decennale;
 - e) evitare la monofunzionalità abitativa nei nuovi interventi, perseguendone l'integrazione in contesti urbanistici spazialmente articolati e funzionalmente complessi;
 - f) prevedere il piano del verde urbano quale parte integrante della pianificazione urbanistica generale e attuativa.
3. Nell'edificato urbano la pianificazione locale e settoriale, anche con riferimento a piani attuativi, piani particolareggiati, piani di recupero, piani urbani del traffico, piani del verde urbano, piani energetici, piani di illuminazione, piani del colore, si conforma alle seguenti direttive:
- a) conformare ai caratteri delle preesistenze e del contesto il disegno dei tracciati, della trama planimetrica e dell'andamento volumetrico dei nuovi interventi insediativi, seguendo i segni esistenti sul territorio o le tracce che se ne possono ricostruire;
 - b) perseguire gli obiettivi di qualità architettonica con la disciplina dei requisiti per l'inserimento armonioso delle nuove realizzazioni nel contesto urbano e paesaggistico e per avviare processi di riqualificazione estetica degli edifici esistenti;
 - c) regolamentare gli interventi di configurazione dello spazio urbano pubblico quali panchine, fontane, pensiline e aiuole, gli elementi di illuminazione pubblica e gli impianti del verde anche privato a carattere ornamentale, assicurando la coerenza estetica e l'unitarietà degli elementi decorativi utilizzati;
 - d) pianificare la mobilità e i trasporti garantendo un sistema di infrastrutturazione adeguato alla interconnessione dell'insediamento, favorendo le modalità del trasporto pubblico e assicurando la mobilità pedonale in sedi confortevoli e l'effettivo abbattimento delle barriere architettoniche, nonché lo sviluppo della mobilità alternativa all'automobile, con particolare riferimento alle piste ciclabili;
 - e) verificare il livello di qualità dei servizi riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio per individuare azioni tese al miglioramento del traffico, della sosta, anche attraverso il ricorso ad azioni strategiche volte al coinvolgimento di operatori privati,
 - f) disciplinare le modalità di raccolta dei rifiuti favorendo l'efficienza del servizio e il recupero e riciclaggio anche attraverso la promozione dei sistemi di raccolta atti a ridurre l'impatto visivo e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

olfattivo dei contenitori stradali, limitandone l'utilizzo esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate ed evitandone l'utilizzo nei centri storici.

4. Nelle espansioni fino agli anni Cinquanta la pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive:
 - a) pianificare il consolidamento dell'impianto urbanistico, il mantenimento e la riqualificazione dei caratteri architettonici qualora i Comuni ne riconoscano il pregio paesaggistico, la risoluzione delle aree di contatto, sia nei confronti dell'insediamento storico che delle successive espansioni, nonché la riorganizzazione e integrazione dei servizi alla popolazione;
 - b) orientare tutti gli interventi, sia pubblici che privati, alla riproposizione e valorizzazione dell'impianto urbanistico-edilizio in rapporto alla configurazione paesaggistico-ambientale e storica della città, individuando gli elementi architettonici da mantenere;
 - c) integrare la qualità degli edifici contigui ai centri di antica e prima formazione in armonia con le caratteristiche architettoniche di quest'ultimo attraverso la promozione di azioni di riqualificazione urbanistica ed edilizia.
5. Nelle espansioni recenti la pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive:
 - a) pianificare perseguendo la ristrutturazione urbanistica e il completamento urbanistico e figurativo dell'esistente;
 - b) predisporre prioritariamente una pianificazione particolareggiata degli spazi pubblici, curando l'integrazione e la connessione delle aree di servizio acquisite o da acquisire attraverso procedure espropriative o per cessione convenzionata.
6. Nelle espansioni recenti la pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi:
 - a) gli interventi, sia pubblici che privati, devono essere orientati alla ricomposizione spaziale e figurativa dell'insediamento urbano a partire dalle matrici ambientali e storiche per una corretta definizione paesaggistico-ambientale dell'insieme;
 - b) gli interventi di urbanizzazione nonché di integrazione ed eventuale sostituzione delle preesistenze devono essere orientati a completare l'impianto urbano e ad omogeneizzare le tipologie edilizie in forme e modi coerenti con i caratteri dell'intorno;
 - c) gli interventi devono essere orientati alla integrazione plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione dei servizi e delle attrezzature collettive in modo da costituire differenti livelli di centralità urbana.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. Nelle espansioni in programma la pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive:
- a) individuare nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali sulla base di analisi dei fabbisogni abitativi, nell'orizzonte temporale decennale, tenendo anche in considerazione quelli soddisfabili dal consolidamento e dal recupero dell'esistente, secondo gli obiettivi perseguiti con la strategia complessiva di pianificazione. Tali aree devono essere adiacenti all'urbanizzazione esistente o ad altre aree già programmate secondo quanto disposto dall'articolo 41, relativo alle componenti di paesaggio a valenza ambientale, comma 2, lettere a) e b), delle NTA e dovranno essere definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e relazionate all'intorno paesaggistico;
 - b) assicurare la opportuna coerenza dell'insieme, valutando la opportunità di proporre modelli insediativi di riferimento, da definirsi attraverso puntuali analisi morfo-tipologiche dell'insediamento esistente, corredati da progetti-guida in grado di definire l'articolazione planovolumetrica della pianificazione attuativa e di illustrare le tipologie architettoniche, nonché le tecniche e i materiali costruttivi, in funzione degli obiettivi di qualità paesaggistica.
8. Nelle espansioni in programma la pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi:
- a) gli interventi di nuova espansione devono essere orientati alla integrazione plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione dei servizi e delle attrezzature collettive in modo da costituire differenti livelli di centralità urbana;
 - b) i nuovi interventi devono assicurare, sotto il profilo delle forme insediative e delle consistenze dimensionali, la compatibilità con l'intorno.

Art.61 Edificato sparso in agro

1. L'edificato sparso in agro è costituito da:
- a) nuclei e case sparse in agro costituiti da unità abitative, per lo più unifamiliari, in appezzamenti di terreno di varie dimensioni. Tali unità conservano sostanzialmente inalterata la configurazione tipica della originaria modalità di conduzione agricola del fondo, presentando un assetto equilibrato tra gli episodi edilizi e l'ambiente naturale e agricolo. Sono ricomprese anche tipologie realizzate nei periodi più recenti in maniera non armonizzata nel contesto, spesso totalmente estranee al paesaggio rurale ed alle finalità agricole, che hanno alterato gli equilibri naturali degli spazi rurali;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) insediamenti specializzati costituiti da strutture ed edifici sorti in territori agricoli caratterizzati da una varietà di attività produttive specializzate, specifiche del settore agro-pastorale e connessi alla valorizzazione dei prodotti del fondo o del settore della pesca.
2. I Comuni con valore di direttiva applicano la disciplina contenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi dell'articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche ed integrazioni in particolare secondo quanto di seguito previsto: la superficie minima di intervento è fissata in un ettaro incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie delle aree agricole, indipendentemente dalla qualificazione professionale del richiedente il titolo abilitativo, sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l'edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente. L'indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi. Gli interventi devono essere orientati, qualora sussistano alternative, verso le aree a naturalità meno elevata e compatibilmente con i valori paesaggistici e ambientali dell'intorno. La possibilità di utilizzare più corpi aziendali separati è ammessa esclusivamente ai fini del raggiungimento delle superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi realizzabili sul fondo interessato dall'intervento, i quali devono invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possibilità di realizzare il trasferimento di cubatura tra particelle catastali contigue.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 42, 43 e 44, relativi alle componenti di paesaggio con valenza ambientale, e 62, relativo alle aree caratterizzate dall'edificato urbano diffuso, delle NTA, la pianificazione locale e settoriale si conforma altresì alle seguenti direttive:
- a) analizzare il territorio con riferimento alle peculiarità locali di suddivisione dei fondi e di modalità di esercizio dell'agricoltura e sulla base di tali analisi modulare la superficie minima per l'edificabilità dei fondi;
- b) disciplinare l'utilizzo ai fini residenziali delle campagne, promuovendo oltre alle attività agricole specializzate, la fruibilità della campagna, salvaguardandone il valore ambientale paesaggistico per l'interesse collettivo;
- c) contrastare il processo dispersivo che dà origine al fenomeno dell'edificato urbano diffuso;
- d) salvaguardare i suoli aventi potenzialità agricole e gli elementi di naturalità del paesaggio e mantenere le attività produttive in atto;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e) conservare e ripristinare gli elementi identitari presenti secondo le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'articolo 56, comma 2 delle NTA;
- f) favorire, nella delimitazione dei poderi, l'utilizzo di specie arboree autoctone che consentano di riconoscere i margini dei percorsi e le specificità locali;
- g) disciplinare le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici sia a carattere residenziale, che funzionali all'attività agricola, specificando le tecniche e i materiali costruttivi da utilizzarsi;
- h) le nuove strade di penetrazione agraria devono essere preferibilmente realizzate mediante l'utilizzo della terra stabilizzata, eventualmente con trattamento antipolvere, o con sistemazioni e tecnologie simili, ad esclusione dei cementi e asfalti. L'uso di asfalti e cementi può essere autorizzato qualora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecnologie alternative;
- i) dimensionare i volumi degli edifici sulla base della superficie del fondo interessato dagli interventi privilegiando la loro localizzazione nelle parti del fondo non interessate dalla presenza di rilievi e riducendo al minimo, per quanto possibile, gli sbancamenti. I progetti di intervento devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti e previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di accesso, le recinzioni e le piantumazioni. Le opere previste devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e stradali, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi e non determinare interferenze visive negative rispetto al patrimonio culturale esistente nell'intorno;
- j) i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali della regione storica in cui l'intervento ricade, con particolare riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura.
- k) per i manufatti esistenti non più necessari alla conduzione agricola del fondo il piano urbanistico comunale può consentire la modifica di destinazione d'uso senza incrementi volumetrici, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi, orientata alla utilizzazione dei manufatti stessi per interventi di turismo rurale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21);
- l) effettuare un puntuale censimento delle case agricole utilizzate per residenza, al fine di meglio orientare la pianificazione e prevedere che per gli edifici esistenti che insistono su lotti inferiori a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

quelli minimi prescritti dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole - siano consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria nonché gli interventi orientati all'adeguamento tipologico secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 delle NTA.

2. Per gli insediamenti specializzati di cui al precedente comma 1, lettera b), la pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi:
 - a) preservare la destinazione agricola del fondo;
 - b) riqualificare e riutilizzare il patrimonio abbandonato o degradato, in particolare quello di qualità pregevole con l'uso delle tecniche e dei materiali tradizionali;
 - c) incentivare la riconversione al turismo rurale dei fabbricati esistenti.

Art.62 Aree caratterizzate dall'edificato urbano diffuso

1. L'edificato urbano diffuso è costituito da edifici prevalentemente del tipo residenziale monofamiliare, localizzati nelle aree agricole limitrofe alle espansioni recenti dei centri maggiori.
2. Le aree caratterizzate dall'edificato urbano diffuso identificano le parti di territorio nelle quali è rilevata una elevata densità di edificato in agro. Nelle zone omogenee E, all'interno delle aree perimetrate dal PPR come caratterizzate dall'edificato urbano diffuso, la pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive:
 - a) prevedere la redazione dei piani attuativi di riqualificazione paesaggistica, di iniziativa pubblica o privata, con valore di piano particolareggiato, al fine di recuperare e riqualificare l'edificato urbano diffuso e contrastare il processo dispersivo, mediante puntuale restituzione cartografica dello stato di fatto e documentata valutazione delle condizioni d'uso ed effettuando un puntuale censimento degli edifici privi di concessione;
 - b) gli interventi di riqualificazione devono essere orientati alla riconfigurazione paesaggistica delle aree interessate, a partire dalle matrici ambientali e dalle persistenze e preesistenze storiche del paesaggio rurale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art.63 Insedimenti turistici

1. Gli insediamenti turistici sono costituiti dagli insediamenti prevalentemente costieri, realizzati a partire dagli anni Sessanta, per utilizzazioni quasi esclusivamente turistiche e in gran parte caratterizzati da seconde case o campeggi. Detti insediamenti risultano scarsamente dotati di servizi e spesso sono privi di identità urbana e sono caratterizzati da incompletezza e scarsa qualità architettonica.
2. La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive:
 - a) favorire la riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti, sotto il profilo architettonico, paesaggistico, ambientale e di destinazione d'uso anche ai fini dell'utilizzo turistico ricettivo;
 - b) favorire le nuove localizzazioni turistiche preferibilmente in zone contigue e/o integrate agli insediamenti urbani;
 - c) orientare lo sviluppo della potenzialità turistica del territorio, preferibilmente attraverso l'utilizzo degli insediamenti esistenti quali centri urbani, paesi, frazioni e agglomerati, insediamenti sparsi del territorio rurale e grandi complessi del territorio minerario;
 - d) al fine di migliorare l'offerta turistico-ricettiva prevedere piani di riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti, ad iniziativa pubblica o privata, secondo i seguenti criteri:
 - 1) riprogettare gli insediamenti, anche per parti, lo spazio pubblico e incrementare i servizi necessari per elevare la qualità dell'offerta turistica e favorire la destagionalizzazione;
 - 2) favorire la trasformazione delle seconde case in strutture ricettive, consentendo l'incremento di cubatura fino al 25 per cento per le necessarie integrazioni funzionali. Tale incremento è consentito in presenza di interventi di particolare qualità urbanistica e architettonica, e nei casi di significativa compensazione paesaggistica o di razionalizzazione delle volumetrie disperse.
 - 3) reintegrare paesaggio e insediamento, favorendo il ritorno socio-economico dell'uso del bene pubblico ambientale mediante la riqualificazione paesaggistica e funzionale degli insediamenti turistici. A tal fine le trasformazioni delle seconde case in strutture ricettive di cui al punto precedente prevedono anche la demolizione e ricostruzione delle strutture interessate;
 - 4) prevedere per i campeggi esistenti corretti criteri costruttivi ed infrastrutturali connessi alla sostenibilità ed alla compatibilità paesaggistica dei luoghi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 5) prevedere che nei campeggi non sia consentito, nei periodi di inattività, il parcheggio di roulotte, camper e natanti.
3. Qualora si rendesse necessario ampliare le superfici impegnate per insediare le premialità volumetriche degli interventi di riqualificazione di cui al comma 2, lettera d), punto 2), le nuove aree sono individuate in arretramento rispetto alla linea di battigia e comunque rispetto a quelle già insediate.
4. I progetti di riqualificazione paesaggistica e funzionale degli insediamenti turistici, nonché quelli di completamento, si devono ispirare a criteri di indubbia qualità ambientale, architettonica e paesaggistica e possono essere predisposti anche attraverso lo strumento del concorso di progettazione.

Art.64 Insediamenti produttivi

1. Gli insediamenti produttivi sono costituiti da:
 - a) Insediamenti a carattere industriale, artigianale e commerciale, rappresentati da grandi aree industriali e insediamenti produttivi minori. Le grandi aree industriali rappresentano il tessuto produttivo delle aree industriali attrezzate, di maggiore dimensione, urbanisticamente strutturate e dotate di impianti e servizi. Gli insediamenti produttivi minori ricomprendono gli insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali di minori dimensioni e le attività produttive isolate o accorpate in piccoli agglomerati, generalmente non coordinate in un tessuto urbanistico strutturato;
 - b) Insediamenti destinati alla grandi strutture di vendita che comprendono le infrastrutture commerciali presenti sul territorio, addensate soprattutto in prossimità dei maggiori centri urbani e lungo le principali arterie viarie;
 - c) Aree estrattive: comprendenti le aree interessate da miniere in attività per la coltivazione e lavorazione di minerali di 1° categoria - minerali di interesse nazionale - e da cave per la coltivazione di materiali di 2° categoria - inerti per il settore delle costruzioni, per uso industriale locale e rocce ornamentali quali marmi e graniti.
2. Negli insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale la pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi:
 - a) favorire la delocalizzazione delle attività produttive causanti inquinamento acustico, atmosferico e idrico esistenti all'interno dei centri abitati, verso apposite aree attrezzate;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) consentire negli insediamenti storici e nei nuclei degradati o in via di abbandono l'inserimento negli edifici esistenti di funzioni artigianali, commerciali compatibili con l'utilizzo residenziale e con le tipologie preesistenti, al fine di favorirne la rivitalizzazione;
 - c) favorire la concentrazione delle attività produttive, anche con diverse specializzazioni, in aree tecnologicamente ed ecologicamente attrezzate, di iniziativa intercomunale esterne ai centri abitati;
 - d) favorire la redazione di piani di riqualificazione ambientale, urbanistica, edilizia e architettonica, dei complessi esistenti al fine di mitigare l'impatto territoriale e migliorare l'accessibilità delle aree e migliorare la qualità della vita negli ambienti di lavoro;
 - e) favorire la redazione di piani di bonifica, recupero, riuso, trasformazione e valorizzazione dei complessi dismessi e delle relative infrastrutture, oltre che per riconversione produttiva, anche a scopo culturale, museale, ricreativo e turistico.
3. Negli insediamenti destinati alle grandi strutture di vendita la pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive:
- a) prevedere piani di mitigazione degli impatti ambientali negativi originati dalla realizzazione di strutture per la grande distribuzione commerciale, garantendone l'accessibilità con i mezzi pubblici;
 - b) promuovere progetti di riqualificazione del costruito e degli spazi aperti, prevedendo la realizzazione di aree verdi attrezzate per la sosta e lo svago, integrando gli insediamenti nel paesaggio.
4. Negli insediamenti destinati alle grandi strutture di vendita la pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi:
- a) verificare la sostenibilità di nuovi poli commerciali con il potenziale impoverimento funzionale del tessuto urbano;
 - b) localizzare i progetti di nuove infrastrutture in aree periferiche e abbandonate da riqualificare.
5. Nelle aree estrattive la pianificazione locale e settoriale si conforma alla direttiva di prevedere l'obbligo di presentare progetti corredati da piani di sostenibilità delle attività, giustificativi delle esigenze di mercato, di mitigazione degli impatti durante l'esercizio e contenenti i piani di riqualificazione d'uso delle aree estrattive correlati al programma di durata dell'attività di estrazione.
6. Nelle aree estrattive la pianificazione locale e settoriale, secondo le rispettive competenze, si conforma ai seguenti indirizzi:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) predisporre dei piani per lo sviluppo sostenibile del settore e per la riqualificazione e il recupero delle aree già degradate da pregresse attività di cava e miniera, anche attraverso pratiche quali audit e certificazione ambientale;
- b) predisporre delle linee guida per l'impiego di buone pratiche di coltivazione finalizzate a contenere gli impatti ambientali.
- c) prevedere che le nuove attività estrattive siano compatibili con le previsioni del PPR.

Art.65 Aree speciali

1. Le aree speciali comprendono le grandi attrezzature di servizio pubblico per l'istruzione, la sanità, la ricerca quali ospedali, università, parchi tecnologici, addensate soprattutto in prossimità dei maggiori centri urbani e impianti sportivi e ricreativi.
2. La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi:
 - a) migliorare gli insediamenti esistenti con piani orientati anche all'incremento dei servizi, dei collegamenti ed alla eventuale riqualificazione urbanistica e architettonica degli edifici nonché ambientale degli spazi aperti, in un'ottica di integrazione di questi insediamenti nel paesaggio;
 - b) incentivare il recupero di edifici periferici in disuso e la riqualificazione di aree periferiche e/o abbandonate attraverso progetti di nuove infrastrutture, nell'ottica di un decentramento, almeno nei maggiori centri urbani, dei servizi di istruzione superiore e di quelli sportivi;
 - c) privilegiare la realizzazione di strutture di basso impatto sia sul paesaggio che sulle risorse ambientali, quali consumi idrici ed energetici;
 - d) prevedere che gli ampliamenti o la realizzazione di nuovi insediamenti sia preceduta da uno studio sulla verifica dei carichi ambientali.

Art.66 Grandi Aree Industriali

1. Le grandi aree industriali rappresentano il tessuto produttivo delle aree industriali attrezzate, di maggiore dimensione, urbanisticamente strutturate e dotate di impianti e servizi.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 64 delle NTA sugli insediamenti produttivi, la pianificazione settoriale e locale si conforma alla direttiva di prevedere che gli ampliamenti delle aree esistenti, laddove necessari, e la localizzazione di nuove aree industriali e delle relative infrastrutture



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

siano preferibilmente ubicati nelle aree di minore pregio paesaggistico, secondo valutazioni orientate alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

Art.67 Aree delle infrastrutture

1. Le aree delle infrastrutture comprendono i nodi dei trasporti (porti, aeroporti e stazioni ferroviarie), la rete della viabilità (strade e ferrovie), il ciclo dei rifiuti (discariche, impianti di trattamento e incenerimento), il ciclo delle acque (depuratori, condotte idriche e fognarie), il ciclo dell'energia elettrica e della telefonia (centrali, stazioni, linee elettriche e telefoniche), gli impianti eolici e i bacini artificiali.
2. La pianificazione settoriale e locale si conforma alla seguente direttiva: prevedere gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture scegliendo le nuove ubicazioni preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico, secondo valutazioni orientate alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.
3. La pianificazione settoriale e locale riconosce e disciplina il sistema viario e ferroviario, dal punto di vista paesaggistico, conformandosi alla seguente direttiva: nelle strade statali e provinciali e negli impianti ferroviari, principali direttrici di traffico che costituiscono supporto per la fruizione del territorio e del paesaggio, prevedere che i progetti delle opere assicurino elevati livelli di qualità architettonica. L'inserimento nel paesaggio di dette infrastrutture deve essere valutato tra soluzioni alternative di tracciati possibili. Si deve tenere conto dell'impatto visivo, da valutarsi attraverso prefissati con visivi determinati sia dal percorso dell'infrastruttura, che dai punti del territorio di potenziale impatto paesaggistico, che implichi una significativa intrusione sul panorama da parte delle infrastrutture stesse. Si deve valutare anche una soluzione progettuale che preveda la separazione delle carreggiate per adattarsi nel modo migliore alle condizioni del contesto.
4. Per le discariche e gli impianti connessi al ciclo dei rifiuti la pianificazione locale e settoriale si conforma alla seguente direttiva di prevedere la predisposizione di progetti di cui sia verificabile la sostenibilità paesaggistica e ambientale.
5. La pianificazione settoriale si conforma ai seguenti indirizzi:
 - a) prevedere che i progetti delle opere garantiscano elevati livelli di qualità;
 - b) prevedere corridoi energetici, intesi come porzioni di territorio regionale in cui individuare i tracciati delle reti energetiche e delle telecomunicazioni, in modo da minimizzare gli impatti paesaggistici e ambientali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art.68 Viabilità panoramica-turistica e di interesse paesaggistico

1. La viabilità panoramica-turistica e di interesse paesaggistico è la rete di accesso a parti del territorio di elevato valore paesaggistico, ed è costituita da strade litoranee o dalla viabilità degli ambienti montani e naturali con annessi spazi di sosta e parcheggi.
2. La viabilità panoramica-turistica e di interesse paesaggistico rappresentata nelle tavole del PPR è la seguente:
 - a) strade a specifica valenza paesaggistica e panoramica;
 - b) strade di fruizione turistica;
 - c) strade a specifica valenza paesaggistica e panoramica di fruizione turistica;
 - d) impianti ferroviari lineari a specifica valenza paesaggistica e panoramica.
3. La pianificazione locale individua specificatamente le porzioni di infrastruttura con valenza di fruizione turistica, paesaggistica e panoramica conformandosi ai seguenti indirizzi:
 - a) regolamentare la cartellonistica in modo che non interferisca o comprometta la panoramicità delle vedute;
 - b) regolamentare le edificazioni in modo da minimizzare l'interferenza con la panoramicità dei siti;
 - c) regolamentare le piantumazioni, in modo che non intercludano le vedute stesse;
 - d) prevedere la realizzazione di punti di belvedere valorizzando le visuali a più elevato pregio panoramico;
 - e) dotare le strade di fruizione turistica di adeguati spazi per parcheggio in funzione del carico turistico sostenibile, da posizionarsi ad opportuna distanza dalle aree di più sensibile attrazione, al di fuori dei con visivi e comunque tali da salvaguardare la percezione di integrale naturalità dei luoghi.
4. La pianificazione locale e settoriale si conforma alle seguenti direttive:
 - a) privilegiare la realizzazione dei servizi di rete in cavidotti interrati e promuovere la sostituzione delle palificazioni esistenti con cavidotti interrati;
 - b) non consentire la cartellonistica pubblicitaria, regolamentando la segnaletica stradale e turistica.
5. La pianificazione locale e settoriale si conforma ai seguenti indirizzi:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) favorire programmi finalizzati ad individuare e cartografare le trame e i manufatti del paesaggio agro pastorale ai fini della conservazione e tutela e della migliore riconoscibilità delle specificità storiche e culturali nel territorio di riferimento, anche al fine di consentire la definizione di azioni di intervento;
- b) salvaguardare i recinti in pietre murate a secco che costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore rilevante di identità paesaggistica e culturale;
- c) promuovere per le nuove recinzioni, nelle aree caratterizzate dall'identità del muro a secco, la messa in opera con la stessa tecnica di quelle preesistenti;
- d) valorizzare la rete viaria storica esistente, evitando aggiunte, tagli o ristrutturazioni, anche prevedendo la possibilità di riutilizzare le strutture localizzate lungo i diversi percorsi;
- e) valorizzare i tracciati viari rilevabili dalla cartografia e recuperare i sentieri rurali in funzione della storicità e della permanenza di segni caratteristici;
- f) assicurare la manutenzione dei manufatti con il consolidamento, ovunque possibile, del fondo naturale e dei caratteri tipologici originari;
- g) valorizzare anche nella viabilità statale e provinciale dismessa, case cantoniere, ponti storici e opere d'arte in genere;
- h) valorizzare eventuali muri e recinti laterali, cippi paracarri, miliari, selciati;
- i) valorizzare gli elementi strutturali dei tracciati ferroviari storici quali il tracciato, le stazioni, i caselli, i ponti, le gallerie, le opere d'arte ferroviarie, nonché gli elementi complementari dell'edilizia ferroviaria quali le pensiline, le strutture in ghisa o ferro, le torri dell'acqua, le fontane;
- j) recuperare e riutilizzare, eventualmente anche per scopi di mobilità pedonale e ciclabile, i tracciati ferroviari di servizio alle zone minerarie e industriali ed ai porti.

Parte IV DISCIPLINA TRANSITORIA

Art.69 Disciplina transitoria generale

1. La disciplina transitoria di cui alla presente parte IV si applica fino all'adeguamento dei piani locali e settoriali alle previsioni del PPR.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Negli ambiti di paesaggio costieri di cui all'articolo 13 delle NTA, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di cui alla presente parte IV e da prescrizioni relative ai beni paesaggistici e da misure di salvaguardia ed utilizzazione dei contesti identitari, sono realizzabili:
- a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza aumento di volume;
 - b) volumi tecnici di modesta entità, per un massimo del 15 per cento dell'esistente, strettamente necessari e funzionali alla gestione tecnico operativa delle strutture esistenti e tali da non incidere negativamente sullo stato dei luoghi e sulla qualità paesaggistica dell'intorno;
 - c) gli interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti sotto il profilo urbanistico, architettonico-edilizio e paesaggistico-ambientale, senza aumento di volume, ad eccezione di quello strettamente necessario per servizi;
 - d) gli interventi pubblici o di interesse pubblico finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali;
 - e) gli interventi previsti dal capo I della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei limiti di validità temporale della legge;
 - f) gli interventi di cui alle lettere b), c), d) e), f), g), h), l), m), n) e p) dell'articolo 13 della Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23, integrato dall'articolo 1 della L.R. n. 5/2003;
 - g) gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - h) le opere di forestazione, di taglio e riconversione colturale e di bonifica, antincendio e conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati dall'autorità competente, secondo la disciplina della pianificazione di settore e le previsioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 - i) le opere di risanamento e consolidamento degli abitati e delle aree interessate da fenomeni franosi, nonché opere di sistemazione idrogeologica e di bonifica dei siti inquinati;
 - j) le nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf, nel rispetto della specifica normativa di settore.
3. Gli interventi previsti nei vigenti strumenti urbanistici sono realizzabili alle seguenti condizioni:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B. Negli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico e nelle aree caratterizzate da insediamenti storici si applica la disciplina specifica di salvaguardia prevista dall'articolo 74 delle NTA;
 - b) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e D, qualora le aree siano intercluse, ovvero contigue ed integrate in termini di infrastrutture, con l'ambito urbano;
 - c) in attuazione delle zone urbanistiche omogenee turistiche come previste negli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di approvazione del piano paesaggistico regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, successivamente al positivo esito dell'atto di concerto di cui all'articolo 5, comma 7 delle NTA.
4. Nei Comuni dotati di piano urbanistico comunale vigente adeguato al PPR di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, si applicano le previsioni di tali piani.
 5. Nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) e successive modifiche ed integrazioni, oltre quanto previsto al precedente comma 3, sono, altresì, realizzabili, nel rispetto della L.R. n.4/2009, gli interventi localizzati nelle altre zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, previsti dagli strumenti attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati.
 6. Nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della L.R. n. 45/1989 e successive modifiche ed integrazioni, può, inoltre, essere concluso il procedimento di approvazione dei piani attuativi legittimamente adottati prima dell'approvazione del PPR di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006. Gli interventi previsti sono realizzati previa verifica della coerenza delle volumetrie programmate con il contesto paesaggistico ed ambientale di riferimento, effettuata tra Amministrazione regionale e Amministrazione comunale. In sede di verifica può essere stabilito il ridimensionamento e l'adeguamento degli interventi programmati al fine di renderli coerenti con le finalità del PPR.
 7. Nei comuni non dotati di piano urbanistico comunale di cui alla L.R. n. 45/1989 e successive modifiche ed integrazioni, oltre quanto previsto al precedente comma 3, nelle zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, all'interno della fascia dei 2000 metri dalla linea di battigia e, per le isole minori entro i 500 metri dalla linea di battigia, possono essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già approvati e convenzionati, a condizione che le relative opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate prima della approvazione del piano paesaggistico regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006. Gli interventi previsti sono



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

realizzati previa verifica della coerenza delle volumetrie programmate con il contesto paesaggistico ed ambientale di riferimento, effettuata tra Amministrazione regionale e Amministrazione comunale. In sede di verifica può essere stabilito il ridimensionamento e l'adeguamento degli interventi programmati al fine di renderli coerenti con le finalità del PPR.

8. Nei comuni non dotati di piano urbanistico comunale di cui alla L.R. n. 45/1989 e successive modifiche e integrazioni, oltre quanto previsto al precedente comma 3, nelle zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, oltre la fascia dei 2000 metri dalla linea di battigia, sono realizzabili, nel rispetto della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche e integrazioni, gli interventi previsti nei piani attuativi regolarmente approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati.
9. Ai fini della riqualificazione delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, anche qualora localizzate nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 metri nelle isole minori, possono essere autorizzati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ristrutturazione e rinnovamento. Eventuali incrementi volumetrici, per i quali non opera l'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), non possono comunque superare il 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti, a condizione che realizzino concreti obiettivi di qualità paesaggistico-architettonica e di efficienza tecnico-funzionale e si sviluppino non verso il mare. Gli incrementi volumetrici previsti nella presente lettera non si applicano alle strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dalla L.R. n. 45/1989, articolo 10 bis, come introdotto dalla Legge Regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale»). Gli interventi previsti sono realizzati previa verifica della coerenza delle volumetrie programmate con il contesto paesaggistico ed ambientale di riferimento, effettuata tra Amministrazione regionale e Amministrazione comunale. In sede di verifica può essere stabilito il ridimensionamento e l'adeguamento degli interventi programmati al fine di renderli coerenti con le finalità del Piano paesaggistico regionale.
10. Nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è vietata la realizzazione di linee elettriche diverse da quelle strettamente necessarie e funzionali agli insediamenti urbanistico-edilizi, ad eccezione di quelle già programmate alla data del 31 dicembre 2008. È, inoltre, ammessa la realizzazione di linee elettriche che, sulla base di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale ottengano la preventiva valutazione positiva da parte della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
11. Negli ambiti di paesaggio costiero è altresì consentita la realizzazione di interventi non localizzati nelle zone omogenee A, B e C, finalizzati alla riqualificazione urbanistica ed edilizia di strutture per l'esercizio di attività ricettive, agricole, produttive e per servizi generali; sono altresì realizzabili gli interventi di edilizia residenziale programmati in zone C non convenzionate alla data di approvazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

del piano paesaggistico regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, se necessari al soddisfacimento di documentati fabbisogni abitativi.

12. Le attività e gli interventi di cui al comma 11, nonché, nel rispetto della normativa di settore, quelli previsti dal comma 2, lettera j), sono autorizzati previo atto di concerto ai sensi dell'articolo 5, comma 7, delle NTA.
13. I programmi, piani e progetti aventi carattere strategico di cui agli articoli 50 e 58 delle NTA trovano applicazione anche prima dell'adeguamento dei piani locali e settoriali alle previsioni del PPR.

Art.70 Aree naturali, sub naturali e seminaturali. Disciplina transitoria

1. Nelle aree naturali, subnaturali e seminaturali, non interessate da beni paesaggistici, sono consentiti nuovi interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, riducendo al minimo, per quanto possibile, gli impatti sul paesaggio e sulla sua fruibilità.

Art.71 Aree gravate da usi civici. Disciplina transitoria

1. I diritti d'uso dei terreni gravati da usi civici, costituiti sia in forma tradizionale che ai sensi degli articoli 16 e 17 della Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, qualora incompatibili con le disposizioni del PPR possono essere esercitati purché non in contrasto con il PAI, Piano di Assetto Idrogeologico.

Art.72 Bene paesaggistico tutelato dal PPR fascia costiera. Disciplina transitoria

1. Sono realizzabili, successivamente al positivo esito dell'atto di concerto di cui all'articolo 5, comma 7 delle NTA, i seguenti interventi:
 - a) riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici o produttivi;
 - b) riuso e trasformazione a scopo turistico e ricettivo di edifici;
 - c) completamento degli insediamenti;
 - d) interventi di conservazione, gestione e valorizzazione delle valenze paesaggistiche;
 - e) le infrastrutture puntuali o di rete;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- f) nuovi interventi edificatori a carattere industriale, grandi strutture di vendita, nuovi campeggi e aree attrezzate per la sosta dei camper;
 - g) come previsto all'articolo 69, comma 3, lettera c) delle NTA, l'attuazione delle zone urbanistiche omogenee turistiche come previste negli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di approvazione del piano paesaggistico regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006.
2. Al fine di favorire la trasformazione delle seconde case in strutture ricettive, con l'incremento di cubatura fino al 25 per cento per le necessarie integrazioni funzionali, si applica l'atto di concerto di cui all'articolo 5, comma 7, delle NTA, nei casi previsti dalle lettere a) e b) di cui al comma 1 del presente articolo. Tale incremento è consentito in presenza di interventi di particolare qualità urbanistica e architettonica e nei casi di significativa compensazione paesaggistica o di razionalizzazione delle volumetrie disperse. Gli interventi di trasformazione delle seconde case in strutture ricettive di cui al comma 1, lettera b), prevedono anche la demolizione e ricostruzione delle strutture interessate. Qualora si rendesse necessario ampliare le superfici impegnate per insediare le premialità volumetriche degli interventi di riqualificazione, le nuove aree sono individuate in arretramento rispetto alla linea di battigia e comunque a quelle già insediate.
3. I progetti di riqualificazione paesaggistica e funzionale degli insediamenti turistici si devono ispirare a criteri di indubbia qualità ambientale, architettonica e paesaggistica e possono essere predisposti anche attraverso lo strumento del concorso di progettazione, aperto a professionalità di acclarata competenza ed alle Università. L'obiettivo di tali interventi è di reintegrare paesaggio e insediamento, favorendo il ritorno socio economico dell'uso del bene pubblico ambientale e specificando, al dettaglio della scala comunale, le previsioni del PPR.

Art.73 Beni paesaggistici tutelati dal PPR: aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale. Disciplina transitoria

1. Per le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, elencate nel Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari e non ricomprese nell'Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari, fino alla conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), si applicano le seguenti misure di salvaguardia:
- a) le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, sono rappresentate nelle tavole del PPR mediante simbolo iconografico e relativo cerchio avente raggio di 100 metri a partire dalle coordinate del citato simbolo, espresse con sistema di riferimento geografico Gauss Boaga –



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Datum Roma 1940 e contenute per ciascuna area nel “Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari”;

- b) nelle aree determinate ai sensi della precedente lettera a), sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica e sono altresì ammessi interventi di trasformazione degli stessi beni; tali interventi sono consentiti esclusivamente a condizione che si ottenga preventivamente l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice;
 - c) sui manufatti e sugli edifici esistenti all'interno delle aree di salvaguardia sono ammesse le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti ai beni archeologici, nonché le trasformazioni connesse a tali attività, previo parere del competente organo del Ministero;
 - d) sono sempre ammessi sui manufatti e sugli edifici esistenti all'interno delle aree di salvaguardia gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché ristrutturazione edilizia che non alteri lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
2. In sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai fini della valutazione sulla compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela:
- a) l'intervento deve essere coerente con l'intorno paesaggistico;
 - b) gli interventi devono integrare la qualità degli edifici in armonia con le caratteristiche architettoniche dell'intorno;
 - c) gli interventi, sia pubblici che privati, devono essere realizzati in coerenza con le matrici ambientali e storiche per una corretta definizione paesaggistico-ambientale dell'insieme.

Art.74 Beni paesaggistici tutelati dal PPR: insediamenti storici di notevole valore paesaggistico. Sistemi identitari: Aree caratterizzate da insediamenti storici. Disciplina transitoria

- 1. Anche in assenza di piano particolareggiato, sono consentite attività rivolte esclusivamente alla riqualificazione ed al recupero mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, e mediante opere interne ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 23/1985. E' comunque fatto salvo quanto previsto all'articolo 69, comma 2, lettera e).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, verificano la coerenza delle disposizioni dei vigenti piani particolareggiati dei centri storici ricadenti negli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico e nelle aree caratterizzate da insediamenti storici con le disposizioni di cui agli articoli 37, 52 e 54 delle NTA, e possono procedere alla loro attuazione per le parti coerenti. Per le restanti aree esterne al piano particolareggiato del centro storico e ricadenti negli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico e nelle aree caratterizzate da insediamenti storici, i comuni con deliberazione del consiglio comunale verificano la coerenza delle relative previsioni urbanistiche con le disposizioni di cui agli articoli 37, 52 e 54 delle NTA e procedono alla loro attuazione.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2 riguardanti gli insediamenti storici di notevole valore paesaggistico sono approvate come previsto dalla legge regionale n. 28 del 1998, articolo 9, comma 5. Le deliberazioni di cui al comma 2 riguardanti le aree caratterizzate da insediamenti storici sono sottoposte ad atto di concerto ai sensi dell'articolo 5, comma 7 delle NTA.
4. Nei Comuni dotati di piani particolareggiati approvati dopo l'entrata in vigore del PPR di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, adeguati con le disposizioni del PPR e approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della L.R. n. 28/1998 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le previsioni di tali piani.
5. I piani particolareggiati che sono stati verificati con deliberazione del Comune ai sensi dell'art. 14 della L.R.4/2009 e successive modifiche integrazioni, non sono soggetti a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 delle NTA, per le parti che siano state verificate coerenti con le disposizioni del PPR e approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della L.R. n. 28/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.75 Sistemi identitari: aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale.
Disciplina transitoria

1. Oltre gli interventi ammessi dall'articolo 69 delle NTA relativo alla disciplina transitoria generale, sono ammessi gli interventi che non necessitano di piano attuativo previa approvazione da parte del Comune di un programma di conservazione e valorizzazione, che costituisce riferimento per la valutazione della compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela in sede di rilascio del titolo abilitativo.
2. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie deve essere coerente con i preesistenti caratteri di conformazione territoriale.
3. Per gli interventi edilizi riguardanti le architetture storiche è consentito effettuare soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo ai sensi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, nonché di ristrutturazione edilizia che non alteri lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

4. La demolizione è ammessa solo per le superfetazioni.
5. E' vietato alterare le caratteristiche essenziali delle aree d'insediamento produttivo di interesse storico-culturale.
6. Le nuove recinzioni derivanti da parcellizzazioni dei fondi agricoli sono consentite purché congruenti con il contesto.

Art.76 Contesti identitari: Disciplina transitoria.

1. Per le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria e per le aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica, elencate nel Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari e non ricomprese nell'Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari, fino alla conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), si applicano le seguenti misure di salvaguardia:
 - a) le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza identitaria e le aree caratterizzate da elementi identitari della rete infrastrutturale storica sono rappresentate nelle tavole del PPR mediante simbolo iconografico e relativo cerchio avente raggio di 100 metri a partire dalle coordinate del citato simbolo, contenute per ciascuna area nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari", espresse nel sistema di riferimento geografico Gauss Boaga – Datum Roma 1940;
 - b) nelle aree di cui alla precedente lettera a), sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica e sono altresì ammessi interventi di trasformazione degli stessi edifici e manufatti di valenza identitaria; tali interventi sono ammessi esclusivamente a condizione che ottengano, in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo da parte della competente amministrazione comunale, la positiva valutazione sulla compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela.
2. Ai fini della valutazione sulla compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela:
 - a) l'intervento deve essere coerente con l'intorno paesaggistico;
 - b) gli interventi devono integrare la qualità degli edifici in armonia con le caratteristiche architettoniche dell'intorno;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) gli interventi, sia pubblici che privati, devono essere realizzati in coerenza con le matrici ambientali e storiche per una corretta definizione paesaggistico-ambientale dell'insieme.

Art.77 Componenti di paesaggio con valenza ambientale. Edificato sparso in agro. Disciplina transitoria

1. Oltre quanto previsto dall'articolo 70 delle NTA relativo alla disciplina transitoria delle aree naturali, subnaturali e seminaturali, nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale e nella componente insediativa edificato sparso in agro, i Comuni sono tenuti alla applicazione della disciplina contenuta nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole, ai sensi dell'articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, la possibilità di utilizzare più corpi aziendali separati è ammessa esclusivamente ai fini del raggiungimento delle superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi realizzabili sul fondo interessato dall'intervento, i quali devono invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma restando la possibilità di realizzare il trasferimento di cubatura tra particelle catastali contigue. La superficie minima di intervento è fissata in un ettaro incrementabile con apposita deliberazione del consiglio comunale fino ad un massimo di tre ettari, fermo restando che le possibilità edificatorie delle aree agricole, indipendentemente dalla qualificazione professionale del richiedente il titolo abilitativo, sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l'edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente. L'indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi.
2. Per gli edifici esistenti che insistono su lotti inferiori a quelli minimi prescritti dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 - Direttive per le zone agricole - sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria. Sono altresì consentiti gli interventi orientati all'adeguamento tipologico secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 delle NTA.
3. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 78 delle NTA relativo alle aree caratterizzate dall'edificato urbano diffuso.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art.78 Aree caratterizzate dall'edificato urbano diffuso. Disciplina transitoria

1. I Comuni fino alla approvazione dei piani attuativi di riqualificazione paesaggistica di cui all'articolo 62, comma 2, delle NTA, nelle zone omogenee E all'interno delle aree caratterizzate dall'edificato urbano diffuso perimetrato dal PPR, non possono rilasciare concessioni edilizie per nuovi edifici ad uso residenziale, fatti salvi quelli motivatamente necessari per la conduzione agricola e zootecnica del fondo aziendale e devono, per quanto possibile, privilegiare gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art.79 Aree speciali. Disciplina transitoria

1. Nelle aree speciali sono consentiti ampliamenti o realizzazione di nuovi insediamenti previo studio sulla verifica dei carichi ambientali, in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, nei casi previsti dalla legge.

Parte V NORME FINALI

Art.80 Adeguamento degli atti di programmazione e pianificazione settoriale

1. A seguito dell'approvazione del PPR, successive varianti e atti di aggiornamento e revisione, i nuovi atti di programmazione e pianificazione settoriale si conformano alle previsioni e obiettivi in esso contenuti.
2. Gli strumenti vigenti di pianificazione per la realizzazione delle infrastrutture, l'organizzazione dei servizi e la difesa del suolo si conformano al PPR, successive varianti e atti di aggiornamento e revisione entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
3. Gli atti di programmazione e pianificazione settoriale, nell'adeguarsi alle disposizioni del PPR, successive varianti e atti di aggiornamento possono procedere ad una più puntuale identificazione dei contenuti descrittivi del PPR presenti nel proprio territorio, finalizzata alla eventuale e successiva revisione ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche ed integrazioni o alla correzione dei tematismi di cui all'articolo 5, comma 8, della Legge Regionale 7 agosto 2009, n.3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art.81 Adeguamento della disciplina urbanistica provinciale

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione nel BURAS del PPR, successive varianti e atti di aggiornamento e revisione, le Province adeguano i propri piani urbanistici alle sue previsioni al fine di conferire contenuti paesaggistici alla pianificazione provinciale, provvedendo inoltre a:
 - a) acquisire i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale integrandosi a tale scopo con quelli della pianificazione regionale;
 - b) recepire i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
 - c) riportare sulla cartografia i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;
 - d) collaborare con i Comuni per la valorizzazione degli insediamenti storici e degli immobili di notevole interesse pubblico di valenza sovracomunale, delle ville, complessi ed edifici di pregio architettonico con le relative pertinenze e i contesti figurativi, attraverso la previsione di norme finalizzate al coordinamento della pianificazione comunale e provinciale;
 - e) proporre aree di rilievo sovracomunale al fine di promuovere la riqualificazione e la valorizzazione dei paesaggi;
 - f) individuare settori d'intervento per la pianificazione coordinata tra più Comuni;
 - g) armonizzare i criteri di utilizzo e destinazione d'uso dei territori limitrofi di Comuni confinanti.
2. Le Province, nell'adeguarsi alle disposizioni del PPR, successive varianti e atti di aggiornamento possono procedere ad una più puntuale identificazione dei contenuti descrittivi del PPR presenti nel proprio territorio, finalizzata alla successiva revisione ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche ed integrazioni o alla correzione dei tematismi di cui all'articolo 5, comma 8, della L.R. n. 3/2009.

Art.82 Adeguamento della disciplina urbanistica comunale

1. I Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle disposizioni del PPR, successive varianti e atti di aggiornamento e revisione, entro 18 mesi a decorrere dall'approvazione del PPR. I Comuni dotati di piano urbanistico comunale adeguato al PPR di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, possono procedere a tale adeguamento limitatamente alle parti del PPR oggetto di aggiornamento e revisione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Per i Comuni il cui territorio è solo in parte ricompreso negli ambiti di paesaggio costieri, il termine decorre dall'entrata in vigore della disciplina del PPR relativa agli ambiti interni.
3. I Comuni, nell'adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni e previsioni del PPR, delle successive varianti e atti di aggiornamento e revisione, e al fine di conferire contenuti paesaggistici alla pianificazione urbanistica comunale, provvedono a:
 - a) individuare i caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche, analizzando le interazioni tra gli aspetti storico-culturali dell'ambiente naturale e antropizzato e promuovendo il mantenimento e la valorizzazione;
 - b) definire le condizioni di assetto necessarie per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile a livello locale;
 - c) compensare l'emissione di CO₂ favorendo la piantumazione di essenze compatibili col luogo per diminuire le temperature urbane e ridurre il fabbisogno energetico;
 - d) ridurre le emissioni nocive in atmosfera prevedendo la realizzazione di infrastrutture ciclabili e pedonali urbane per ridurre le emissioni di gas di scarico, anche tramite il recupero di percorsi esistenti;
 - e) determinare le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche in considerazione dei valori paesaggistici riconosciuti nel territorio comunale;
 - f) stabilire le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio territorio in conformità alle previsioni del PPR;
 - g) individuare i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio nel proprio ambito di competenza;
 - h) regolare e ottimizzare la pressione insediativa sull'ambiente naturale, migliorando la salubrità dell'ambiente urbano e i valori paesaggistici del territorio attraverso:
 - 1) una disciplina degli usi e delle trasformazioni, orientata a limitare il consumo del territorio, delle risorse non rinnovabili e alla prevenzione integrata degli inquinamenti;
 - 2) una disciplina edilizia orientata al mantenimento delle morfologie e degli elementi costitutivi tipici, correlata alle tipologie architettoniche, alle tecniche e ai materiali costruttivi tipici del luogo. Essa può contenere pertanto opportuni piani del colore e abachi delle facciate e delle tipologie ammissibili nelle diverse zone urbane. Tale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

disciplina si ispira alla considerazione della valenza paesaggistica delle facciate e dei prospetti che si affacciano vie sullo spazio pubblico, in quanto elementi costitutivi e fondamentali del valore complessivo dell'insediamento urbano e della sua comunità. I Comuni in tali strumenti possono anche prevedere, nel contesto di generale coerenza col tessuto edilizio tradizionale, la progettazione di nuove tipologie attraverso la rielaborazione di tipologie e nuove soluzioni architettoniche;

- 3) la realizzazione di interventi di riequilibrio, di mitigazione e di compensazione degli impatti negativi dell'attività antropica;
 - 4) il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ambientali costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.
4. I Comuni, nell'adeguarsi alle disposizioni del PPR, successive varianti e atti di aggiornamento possono procedere ad una più puntuale identificazione dei contenuti descrittivi del PPR presenti nel proprio territorio, finalizzata alla eventuale e successiva revisione ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche ed integrazioni o alla correzione dei tematismi di cui all'articolo 5, comma 8, della L.R. n. 3/2009.

Art.83 Cartelli pubblicitari

1. Ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del Codice, nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, individuata ai sensi della L.R. n. 28/1998 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 153, comma 2 del Codice, lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente competente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
3. I Comuni, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, possono provvedere anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione di insegne nonché di cartelli stradali e pubblicitari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art.84 Impianti energetici

1. In adeguamento alle previsioni del PPR, successive varianti e atti di aggiornamento, la pianificazione locale e settoriale recepisce le leggi di settore, in linea con le priorità stabilite dalla Commissione Europea nella strategia *“Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”*.

Art.85 Aree a gestione paesaggistica semplificata

1. Le Province e i Comuni, i cui piani urbanistici sono adeguati al PPR, successive varianti e atti di aggiornamento, possono proporre alla Regione e al Ministero:
 - a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 del Codice non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti di individuazione di beni paesaggistici vincolati con provvedimento amministrativo, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico comunale;
 - b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice.
2. Tali proposte, sottoposte con esito positivo a elaborazione congiunta tra Ministero, Regione, Province e Comune, sono oggetto di procedura di aggiornamento e revisione del PPR ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 4/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.86 Correzioni di tematismi ed elementi descrittivi e cartografici del PPR

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. R. n. 3/2009, le correzioni dei tematismi e degli elementi descrittivi e cartografici relativi alle componenti di paesaggio, ai beni paesaggistici ed ai contesti identitari individuati dal PPR, anche a seguito di motivata proposta del Comune o della Provincia, sono effettuate dalla Regione mediante deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art.87 Entrata in vigore del PPR

1. Il PPR, successive varianti e atti di aggiornamento e revisione, diviene efficace il giorno successivo a quello della pubblicazione nel BURAS della deliberazione di approvazione definitiva da parte della Giunta regionale e conserva la propria efficacia a tempo indeterminato.
2. A far data dall'approvazione preliminare del presente PPR e fino all'approvazione definitiva di cui al comma 1, in riferimento al rilascio dei titoli abilitativi in contrasto con la disciplina del PPR adottato, si applica l'articolo 12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
3. A far data dalla approvazione definitiva di cui al comma 1 del presente PPR, le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 82, comma 1, secondo periodo delle NTA relativo all'adeguamento della disciplina urbanistica comunale.
4. Il Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari, il Repertorio degli alberi monumentali e il Repertorio delle grotte e caverne, contenenti la correzione materiale di precedenti erronee formulazioni, hanno efficacia sin dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione preliminare del presente PPR.